



Comunicare nell'era digitale

dalla PEC alla firma digitale, i nuovi strumenti a disposizione
dell'amministrazione e dell'utenza



Cos'è la
Pubblica Amministrazione?

Cos'è la pubblica amministrazione

- ▶ L'espressione **pubblica amministrazione**, in diritto indica, in senso oggettivo, una funzione pubblica (*funzione amministrativa*), consistente nell'**attività volta alla cura degli interessi della collettività** (*interessi pubblici*), predeterminati in sede di indirizzo politico e in senso soggettivo è l'insieme dei soggetti che esercitano tale funzione.
- ▶ Infatti "pubblica" che qualifica il termine *amministrazione* da quest'ultimo ha un significato più ampio e nel contempo specifico: **indica qualsiasi persona preposta o ente pubblico svolge attività volta alla cura dei propri interessi privati o di quelli della collettività di riferimento.**
- ▶ Viene invece utilizzato il termine **amministrazione pubblica** per indicare un ente pubblico che esercita una funzione di amministrazione pubblica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_pubblica

Qualcosa
deve cambiare....





Le dodici fatiche di Asterix (1976)



Ottava prova: la casa che rende folli

PA: perché internet?

- ▶ **Il Codice della P.A. Digitale
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82)**

- ▶ ha imposto un vero percorso di cambiamento, prevedendo tra l'altro, che il **canale preferenziale** per l'interazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti debba essere, in prevalenza, la Rete Internet.



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82>

Nuovi diritti («digitali») per il cittadino

- ▶ diritto **all'uso delle tecnologie** (art. 3)
- ▶ diritto **all'accesso e all'invio di documenti digitali** (art. 4)
- ▶ diritto ad effettuare **qualsiasi pagamento in forma digitale** (art. 5)
- ▶ diritto a **ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail** (art. 6)
- ▶ diritto **alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione** (art. 7)
- ▶ diritto **all'alfabetizzazione informatica** (art. 8)
- ▶ diritto alla **partecipazione** (art. 9)
- ▶ diritto a trovare *on-line* tutti i **moduli e i formulari** validi e aggiornati (art. 57*)

Dal 1 gennaio 2006...

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82>

* Ora in decreto legislativo n. 33/2013 (trasparenza)

Nuovi doveri «digitali» per le P.A.

- ▶ disponibilità dei dati (artt. 50-51)
- ▶ accesso telematico (art. 52)
- ▶ siti *internet* delle Amministrazioni (artt. 53-54)
- ▶ moduli e formulari in rete (art. 57, ora dlgs 33/2013)

Dati obbligatori

- ▶ Informazioni relative alla struttura degli uffici
- ▶ Trasparenza, valutazione e merito
- ▶ Procedimenti amministrativi e servizi on line
- ▶ Pubblicità legale

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82>



Pubblica amministrazione, trasparenza e partecipazione
(Roberto Scano – IWA Italy)

Caso del 2011

Autocertificazione per esenzione ticket: stop dal 1° maggio 2011

Francesca Di Marco | 29 apr 2011 | 1 commento

  COMMENTA  Condividi 13  1  retweet  Buzz it  OKNO   Mi piace 13

Annunci Google

Prestiti Inpdap 70.000 €

A Dipendenti Statali e Pensionati Preventivo Immediato Online !

www.ConvenzioneInpdap.it



In base a un **decreto ministeriale del 2009**, dal **primo maggio** non sarà più possibile accedere alle **esenzioni del ticket** per l'acquisto di farmaci, per visite o esami specialistici, con una semplice **autocertificazione sul reddito**, al momento della prescrizione della ricetta.

Il paziente, quindi dovrà recarsi all'**ufficio Usl di competenza**, riempire il relativo modulo e ottenere l'esenzione del ticket che dovrà esibire al proprio **medico di famiglia**, che a sua volta dovrà validare.

In tal senso tale procedura rimanderebbe al medico curante la possibilità di accertamento sulla validità dell'esenzione.

Il modulo sottoscritto presso le Usl della propria regione ha validità un anno, la scadenza cade ogni 31 dicembre.

Ma **Giacomo Milillo**, Presidente della **Federazione nazionale dei medici di Medicina Generale (FIMMG)**, non è d'accordo sul compito di controllo che verrebbe affidato al medico di famiglia, in quanto l'accertamento del diritto all'esenzione, secondo lui, spetterebbe alle **Asl**.

Continua dopo il salto ↗



Come dialogare
con la Pubblica Amministrazione?

Cambiano le modalità di dialogo

► **Modalità analogica (o pre-digitale):**

- Ci si reca presso gli uffici dell'amministrazione.
- Si chiedono informazioni sulla modulistica necessaria per una pratica.
- Si rientra a casa e si pianificano uscite per acquisire moduli.
- In caso di dubbi, si tenta di telefonare per avere risposte.
- Si ritorna presso gli uffici per consegnare il tutto.
- Si attende in una risposta, con scarsa fiducia.
- Ci si lamenta sui social network.



Cambiano le modalità di dialogo

► **Modalità digitale:**

- Ci si connette al sito Web dell'amministrazione.
- Si identificano moduli, iter, tempi massimi di risposta.
- Si scaricano i moduli e/o si compilano on line.
- Si dialoga con la PA tramite e-mail.
- In caso negativo, ci si lamenta nei social network.





PEC

PEC

- ▶ L'obbligo di dotarsi della pec è destinato alle società di capitali, alle società di persone, ai professionisti iscritti in Albi o elenchi e alle pubbliche amministrazioni.
- ▶ Per tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi l'obbligo è in vigore dal 28 novembre 2009. Entro quella data dovevano far pervenire anche al proprio Ordine di appartenenza il proprio indirizzo certificato.
- ▶ Per le imprese di nuova costituzione, invece, l'obbligo scatta già all'atto di iscrizione alla Camera di Commercio
- ▶ Per quelle già esistenti il termine ultimo è il 29 novembre 2011.
- ▶ Per le ditte individuali: 30 giugno 2013.
- ▶ I cittadini possono avere una pec «limitata» gratuitamente da postacertificata.gov.it.

CEC-PAC

- La CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini) è un servizio di posta elettronica certificata gratuito fornito dal Governo Italiano che consente ai cittadini di dialogare con le pubbliche amministrazioni.
- Gli indirizzi delle caselle di CEC-PAC sono contraddistinte dal dominio @postacertificata.gov.it.
- La CEC-PAC può essere utilizzata esclusivamente per comunicazioni dirette alle caselle delle pubbliche amministrazioni iscritte nell'apposito Indice delle pubbliche amministrazioni (<http://www.indicepa.gov.it>).

CEC-PAC: fare attenzione!

- ▶ Le caselle di CEC-PAC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, enti o associazioni, né ad indirizzi di amministrazioni pubbliche diversi da quelli iscritti nell'Indice delle pubbliche amministrazioni. Per comunicare con altre caselle PEC è infatti necessario disporre di una casella PEC commerciale acquistata da un gestore autorizzato
- ▶ L'attivazione della CEC-PAC equivale, per quanto disposto all'art. 3, comma 4, del DPCM 6.5.2009 **all'elezione di domicilio**, da parte del cittadino, valido ad ogni effetto per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni; testualmente la disposizione recita che *"...rappresenta l'esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte della Pubbliche Amministrazioni di tutti i provvedimenti che lo riguardano."*

Gli «indici» delle PEC

► **Indicepa.gov.it**

- Contiene tra l'altro l'elenco di tutti gli indirizzi PEC delle P.A. italiane.
- Le P.A: sono obbligate a comunicare l'organigramma e i recapiti.
- I cittadini con CEC-PAC possono scrivere **SOLO** a questi indirizzi PEC.

► **Registroimprese.it**

- Contiene tra l'altro l'elenco di tutti gli indirizzi PEC delle imprese.

► **Inipec.gov.it**

- Contiene l'elenco di tutte le PEC di imprese e professionisti iscritti agli ordini.



Domicilio digitale

Domicilio digitale

Capo I - Principi generali

Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino)

- ▶ 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.

Domicilio digitale

Capo I - Principi generali

Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino).

- ▶ **4. A decorrere dal 1° gennaio 2013**, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Domicilio digitale

Capo I - Principi generali

Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino).

- ▶ 4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

Firma digitale



Firma digitale

- ▶ Le firme elettroniche di un documento informatico ed in particolare le firme elettroniche avanzate e qualificate, tra cui quella digitale, si propongono di soddisfare tre esigenze che non tutte le tipologie di firma elettronica però soddisfano:
- ▶ che il **destinatario possa verificare l'identità del mittente** (autenticità);
- ▶ che il **mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato** (non ripudio);
- ▶ che il **destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato** da qualcun altro (integrità).

http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale

Firma digitale e CEC-PAC

- ▶ l'art. 4, comma 4, del citato DPCM 6 maggio 2009 (G.U. 25 maggio 2009, n. 119) su rilascio e uso della casella di PEC ai cittadini prevede che *le pubbliche amministrazioni devono accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo n. 82 del 2005.*
- ▶ **L'invio *tramite CEC-PAC* costituisce sottoscrizione elettronica** ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; *le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.*

Ci riusciremo?

[Dossier Home](#) [Articoli & Commenti](#)

[Norme e Tributi](#) ▶ [Diritto](#)

Quattro firme elettroniche per comunicare con le amministrazioni

di [Giusella Finocchiaro](#) 10 giugno 2013

[Tweet](#) 0 [Consiglia](#) 3 [+1](#) 0 [My24](#) [A](#) [A](#) [✉](#)

Le firme elettroniche previste dall'ordinamento giuridico italiano sono quattro, disciplinate nel Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, più volte modificato), a cui se ne aggiunge una quinta, prevista dalla legge sull'ordinamento del Notariato.

Firma Elettronica: le quattro tipologie previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale

21/01/2013

Domanda:

Quali sono le tipologie di firma elettronica individuate dal Codice dell'Amministrazione Digitale?

Risposta:

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), ha uniformato il sistema della sottoscrizione elettronica al quadro comunitario per le firme elettroniche tracciato dalla Direttiva 1999/93/CE. Nello scenario attuale, quindi, sono previste 4 tipologie di firma che assicurano differenti livelli sicurezza cui sono riconosciuti differenti effetti giuridici:

- **firma elettronica**: la cosiddetta "firma debole" intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, riconducibili all'autore (anche di tipo: *log identificativo*, *indirizzo mail*, ecc.), allegati o connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

Valore giuridico: Questo tipo di firma ha un valore probatorio liberamente valutabile dal giudice in fase di giudizio, in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

- **firma elettronica avanzata**: è un particolare tipo di firma elettronica che, allegando o connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati), autenticità del documento sottoscritto e controllo esclusivo dello strumento di firma. Quest'ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità giuridica del documento. Si tratta di una tipologia di firma prevista dal Codice, ma che, ad oggi, non è ancora disponibile in quanto la regolamentazione tecnica è affidata ad un decreto del Governo non ancora emanato.

Valore giuridico: Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata formato nel rispetto delle regole

Cerco le risposte

Sei nell'enciclopedia delle Domande e Risposte (Frequently Asked Questions o FAQ) della Pubblica Amministrazione.

Contenuti correlati


- Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o firma digitale è valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta
- Il documento informatico e il suo valore legale
- Firma Digitale
- Codice dell'Amministrazione digitale: l'accesso telematico ai documenti amministrativi
- L'invio di istanze e dichiarazioni in via telematica alla PA e ai gestori di servizi pubblici

Chiedo ad un esperto



Invia una richiesta di assistenza

<http://www.lineaamica.gov.it/risposte/firma-elettronica-quattro-tipologie-previste-dal-codice-dellamministrazione-digitale>



Open Government & Open Data

Dall'eGovernment all'Open Government – il percorso

“L'**e-government** o **amministrazione digitale** è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione, il quale - **unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo** - consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi informatici, grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso - ad esempio - i siti web delle amministrazioni interessate”

Fonte: <http://it.wikipedia.org/wiki/E-government>

Quando si inizia a parlare di egovernment?

► *«...fare dell'Unione Europea la più competitiva e dinamica economia della conoscenza del mondo...»*


► Strategia di Lisbona, ratificata nel marzo del 2000 dal Consiglio europeo



La strategia di Lisbona – I principi

1. creazione di un **unico spazio europeo dell'informazione**
2. innovazione e investimento nella **ricerca**
3. sviluppo e diffusione di **servizi di eGov** per migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;
4. **inclusione digitale**, ovvero non lasciare indietro nessun cittadino rispetto alla fruizione di servizi di digitali.

Le tappe dell'eGov italiano



Piano nazionale di
eGovernment

(1 fase 2000 - Stanca)

(2 fase 2003 – Stanca)


(eGov 2012 – Brunetta)

Il Codice
dell'Amministrazione
Digitale
(2005)

L'eGov – a che punto siamo (sintesi)

Country profile for Italy, eGovernment indicators

2012




Fonte: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/italy>

European Commission, Digital Agenda Scoreboard

Disponibilità e uso dei servizi online (imprese/ cittadini e PA)

Country profile for Italy, eGovernment indicators


2010



Fonte: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/italy>

European Commission - Digital Agenda Scoreboard

Interazione digitale cittadini-PA



Fonte: Eurostat

Cittadini tra i 25 ed i 54
anni

Fallimento strategico delle politiche di eGovernment

Dove sta il problema domanda/offerta?



1. La “digitalizzazione” delle attività amministrative
2. Replica in rete di modelli tradizionali
3. I servizi online offerti non rispondono ai bisogni e interessi reali degli utenti/cittadini
4. Barriere tecniche sull'usabilità dei siti (competenze)

Evoluzione dall'eGovernment all'Open Government

Progetti spontanei “dal basso”

- Comunità online (freenet, reti civiche) – condivisione di informazioni, comunicazione orizzontale

Amministrazione digitale (eGovernment)

- Integrazione dei servizi disponibili attraverso il web
- Strumento utile per la riduzione dei costi
- Piani nazionali e progetti di eGov

Open Government

- Accesso aperto all'informazione
- Interazione cittadini/amministrazioni (Web 2.0, Wiki, Crowdsourcing, User Generated Content, ecc.)

...e in Italia...?

► Il Governo italiano ha aderito all'iniziativa internazionale Open Government Partnership (OGP) che mira a promuovere la trasparenza dei governi attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle imprese

► www.opengovpartnership.org

The screenshot shows the Open Government Partnership (OGP) website. At the top, there is a search bar and social media links for Facebook and Twitter. Below the navigation bar, a list of member countries is displayed: UNITED STATES • BRAZIL • INDONESIA • MEXICO • NORWAY • PHILIPPINES • SOUTH AFRICA • UNITED KINGDOM • CANADA • GHANA • ALBANIA • AZERBAIJAN • PERU • BULGARIA • CHILE • COLOMBIA • KENYA • CROATIA • CZECH REPUBLIC • DOMINICAN REPUBLIC. A central banner highlights "SEPTEMBER 2011: 46 COMMITMENTS TO OPEN GOVERNMENT" with a list of countries: ELSALVADOR • ESTONIA • GEORGIA • GUATEMALA • SPAIN • ITALY • HONDURAS • ISRAEL • JORDAN • LATVIA • LIBERIA • LITHUANIA • MACEDONIA • MALTA • MONGOLIA • MONTENEGRO • URUGUAY • MOLDOVA • NETHERLANDS • REPUBLIC OF KOREA • ROMANIA • SLOVAK REPUBLIC • SWEDEN • TANZANIA • TURKEY • UKRAINE. To the right, there is a "KEEP ME POSTED" section with an email subscription form and social media links for Twitter and Facebook. Below the country lists, there is a "RECENT NEWS" section with two articles: "Brazil publishes OGP Action Plan implementation assessment for public comment" and "Final Report on the Second OGP European Outreach Meeting in Dubrovnik on Oct. 4-5, 2012". On the right side, there is an "ANNIVERSARY VIDEO" section titled "COMMITMENT ACTION" and a social media feed for @opengovpart.

L'action plan italiano

► Nel mese di Aprile 2012, l'Italia ha predisposto un action plan sul quale è stata avviata una consultazione pubblica e che è stato presentato al primo meeting tenutosi a Brasilia il 17 e 18 aprile 2012

2.5 Collaborazione aperta: Pubblica Amministrazione 2.0

La partecipazione nella PA italiana ha limitate esperienze concrete. Lo stesso utilizzo degli strumenti 2.0 è spesso caratterizzato da una comunicazione a una via.

Per favorire una crescita attraverso un modello condiviso è stato predisposto un **vademecum per la PA 2.0** che introduce la partecipazione e le reti sociali nella PA. Il Vademecum che contiene le raccomandazioni per pianificare la presenza nei social media, i risvolti normativi, le funzioni di ascolto e partecipazione. Il vademecum è parte delle Linee Guida per la qualità dei siti web.

Il Dipartimento della funzione pubblica, all'interno di un più ampio ambiente per la gestione della conoscenza (Cloud4PA), ha inoltre individuato e finanziato la realizzazione di strumenti e ambienti per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e degli stessi funzionari pubblici:

- **ParteciPA** strumenti per la partecipazione attraverso la condivisione e valutazione di nuove idee (Ideario) e attraverso il commento puntuale di documenti (Commentario);
- **WikiPA**, una enciclopedia collaborativa sui termini della PA, che utilizza il modello redazionale e il software di Wikipedia;
- **InnovatoriPa**, un ambiente per il social networking e le comunità di pratiche, dedicato a chi si occupa in modo professionale di innovazione della PA, complementare e non alternativo ai più noti social network.

Vi sono, inoltre, **numerosi esempi di consultazioni pubbliche**:

4

4

4

1

1

2

2

Chiudi tutto

 **Gianni Dominici** 13/04/2012 16:43 - [Link al commento](#)
Mi sembra un'affermazione troppo generica che, se pur condivisibile in termini generali, non rende giustizia alle molte iniziative portate avanti soprattutto a livello locale.
[Segnala come inappropriato](#)

 **Alberto Cottica** 14/04/2012 13:00 - [Link al commento](#)
Non sono d'accordo. Non perché Gianni non abbia ragione, ma perché il riconoscimento di una situazione non soddisfacente è un'ottima base per prendere impegni per migliorarla. Inoltre, va tenuto presente che questo documento verrà letto in un contesto internazionale. Non credo che al Ministero degli affari esteri della Norvegia o del Sudafrica interessi qualche esperienza virtuosa fatta a Campobasso o a Pisa!
[Segnala come inappropriato](#)

 **Davide D'Amico** 14/04/2012 13:31 - [Link al commento](#)
Non solo generica, ma anche troppo sintetica, non basta un vademecum per attuare la collaborazione aperta purtroppo. Occorre coinvolgimento e accompagnamento, iniziative che molte pa locali hanno effettivamente condotto anche con un certo successo.
[Segnala come inappropriato](#)

 **Andrea Lazzarotti** 16/04/2012 14:30 - [Link al commento](#)
Frase sicuramente migliorabile in alcuni punti: "La partecipazione nella PA" di chi?; "comunicazione a una via" si può sostituire con approccio top-down o comunicazione monodirezionale.
[Segnala come inappropriato](#)

La consultazione è chiusa

Il portale dati.gov.it

Il 18/10/2011 il Governo italiano lancia il portale

www.dati.gov.it



L'open Government nella legislazione italiana (cenni)

- **Legge 241/1990** – Obbligo di motivazione e diritto di accesso agli atti
- **D. Lgs. 82/2005** - Cod. Amministrazione Digitale
art. 2 comma1 e art. 50 sulla Disponibilità dei dati
- recepita con D. Lgs. 36/2006 (in corso il processo di revisione per il 2012)
- **Nuovo CAD (D. Lgs. 235/2010)**, agli art. 52 (accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni), art. 58 (Modalità della fruibilità del dato) e 68 (formati)
- **D. Lgs 150/2009**, art. 11 Trasparenza (accessibilità totale ai dati e informazioni delle Amministrazioni)
- **D.Lgs. 32/2010** (recepisce la Direttiva UE INSPIRE) sulle informazioni territoriali
- **Linee guida sui siti web delle PA anno 2011** (cap.5) le caratteristiche dei dati aperti

Ma in particolare.....


- **Delibera n.105/2010** della CIVIT (par. 1 e 3)
- **Delibera 2/2012 CIVIT** Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la Trasparenza e Integrità (par. 8, pag. 15, fruibilità dati su dati.gov.it)
- **Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179** (Crescita 2.0)

Viene esplicitamente introdotto il termine Open Government


La mappa mentale dell'Open Gov – I pilastri




La mappa mentale dell'Open Gov – Gli strumenti



La mappa mentale dell'Open Gov – Le politiche



La mappa mentale dell'Open Gov – Le criticità



L'Open Government: le sue declinazioni

► L'Open Government si traduce in tre distinte, ma interconnesse, declinazioni



Le innovazioni dell'Open Government

1. Innovazione organizzativa

- ▶ Co-progettazione con gli utenti - nuovi servizi disegnati attorno alle esigenze di cittadini e imprese
- ▶ Misurazione, valutazione e merito
- ▶ Trasparenza
 - ✓ Statica
 - ✓ Dinamica


2. Innovazione Istituzionale

- ▶ Nuovo “perimetro” e snellimento della PA a fronte di risorse scarse
- ▶ Sussidiarietà verticale e federalismo (comunità ed enti locali)
- ▶ Sussidiarietà orizzontale (cittadini)

3. Innovazione Tecnologica

- ▶ PA 2.0 e partecipazione (crowdsourcing)
- ▶ Government Cloud (G-Cloud)
- ▶ Open Data (Interoperabilità)

Gli attori dell'Open Government



L'Open Government – I pilastri

1. *Trasparenza*

- ▶ Promuovere la responsabilità degli amministratori
- ▶ Rapida apertura dell'informazione
- ▶ Invito alle Amministrazioni a sollecitare feedback dei cittadini

2. *Partecipazione*

- ▶ Cittadini coinvolti nei processi decisionali
- ▶ Informazioni e competenze collettive dei cittadini

3. *Collaborazione*

- ▶ consentire a istituzioni e cittadini di progettare e attuare le politiche pubbliche «insieme»
- ▶ Co-progettazione dei servizi (User Generated Content)

Differenze tra eGov e OpenGov

eGov	openGov
Controllo	Emersione
Pianificazione ex-ante	Flessibile
Progetti a lungo termine >1 anno	Progetti a breve termine <1 anno
Elevati investimenti >100K€	Basso investimento <100K€
Centrato sulla tecnologia	Centrato sulle esigenze
Outsourcing	In-house Riuso
Risultati oscuri	Risultati trasparenti, confronto pubblico
G2P (Government to people)	P2G P2P
Difficoltà considerate errore	Difficoltà considerate normali
Ricerca di efficienza	Ricerca di trasparenza
Coinvolgimento dell'utente alla fine	Coinvolgimento dell'utente all'inizio

Consultazione pubblica

<http://consultazionepubblica.gov.it/>

The screenshot shows the homepage of the Consultazione Pubblica website. The browser's address bar displays 'consultazionepubblica.gov.it'. The website header includes the logo, the title 'Consultazione Pubblica', and a navigation menu with links to Home, Info, Linee Guida, and Archivio Consultazioni. Below the header, there is a search bar and a section titled 'ADI-Discussione Pubblica'. This section contains a paragraph about the 'Ideario' as a tool for proposing, sharing, and evaluating ideas for the Italian Digital Agenda, followed by a 'Continua a leggere' button. To the right of the text is a graphic of a brain composed of circuit lines, with labels 'GOVERNMENT' and 'COMPETENZE DIGITALI'. Below the main content area, there are three columns: 'Linee Guida per Consultazioni Pubbliche' with a small icon of people, 'Archivio Consultazioni' listing 'ADI social - Risultati della discussione pubblica sull'Agenda Digitale Italiana', and 'Comunicazioni Recenti' listing various discussions and guides. At the bottom, a dark bar contains three sections: 'Ultime idee da ADIsocial', 'Ministeri Partecipanti', and 'Strumenti ed esperienze'. The browser's taskbar at the very bottom shows several open files, including PDFs and PNG images.

La consultazione pubblica riforme costituzionali



The screenshot shows the homepage of the 'Partecipa' website. At the top, there is a blue header with the Italian coat of arms and the text 'Consultazione pubblica sulle Riforme Costituzionali'. Below this is a navigation bar with links: HOME, CONSULTAZIONE, MATERIALI, GLOSSARIO, GUIDA, and CONTATTI. To the right of the navigation bar are social media icons for Facebook, Twitter, and Google+. The main content area features a paragraph explaining the consultation process, followed by a large graphic with the word 'PARTECIPA!' and a colorful puzzle icon. Below this, there are two sections for questionnaires: 'Questionario breve' (5 minutes) and 'Questionario di approfondimento' (20 minutes). Each section includes a description of the questionnaire and an 'INIZIA' (Start) button.

Consultazione pubblica sulle Riforme Costituzionali

HOME CONSULTAZIONE MATERIALI GLOSSARIO GUIDA CONTATTI

Questa consultazione intende raccogliere il contributo dei cittadini sulle riforme costituzionali. È articolata in tre livelli: un questionario breve, da cui ti consigliamo di partire, un questionario di approfondimento, e una terza fase di discussione pubblica, con iniziative che non si esauriscono nell'ambito del web. Utilizza la pagina [Consultazione](#) per saperne di più su questo processo di partecipazione, le pagine [Materiali](#) e [Glossario](#) per approfondire i temi trattati dai questionari e le pagine [Contatti](#) e [Guida](#) per aiutarti nella compilazione. La consultazione è aperta dall'8 luglio all'8 ottobre 2013. I risultati saranno pubblicati e potranno rafforzare il processo di revisione costituzionale. Per cambiare il Paese è importante il contributo di tutti, anche il tuo.

PARTECIPA!

Questionario breve 5'

Il primo questionario è composto da 8 domande di semplice comprensione. Per rispondere occorrono un indirizzo di posta elettronica e almeno 5 minuti di tempo. **Ti consigliamo di iniziare da questo.** [Scarica la versione stampabile](#) se ritieni utile avere la struttura del questionario prima di iniziare.

INIZIA

Questionario di approfondimento 20'

Nel secondo questionario sono approfonditi i temi del primo. Per rispondere occorrono un indirizzo di posta elettronica e 20 minuti. **Ti consigliamo di compilarlo solo dopo aver completato il primo.** [Scarica la versione stampabile](#) se ritieni utile avere la struttura del questionario prima di iniziare.

INIZIA

<http://www.partecipa.gov.it/index.html>

Il servizio di collaborazione per semplificare

Aiutaci a semplificare. Segnalaci complicazioni e problemi applicativi, presentaci le tue proposte di semplificazione, partecipando alla consultazione on-line.

<http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/introduzione.aspx>

Per i cittadini



Per i dipendenti della PA



Collaborazione civica : Comune di Venezia - IRIS



questa è la nostra città



Funziona?

Sì, funziona. Grazie all'aiuto di tutti, sono state concluse 9.785 segnalazioni



Fai una segnalazione

Segnala un problema a Iris
Naviga la mappa e indica dov'è il problema



Vedi le segnalazioni

Consulta l'archivio di tutte le segnalazioni: verifica, commenta, proponi



Verifica una segnalazione

Numero della segnalazione

Verifica

Ultime foto inserite





Ultime segnalazioni

marciapiede dissestato

In carico

Collaborazione civica : Segnala un problema a Venezia

questa è la nostra città

Home PageSegnalaProblemiCercaStatisticheAiuto

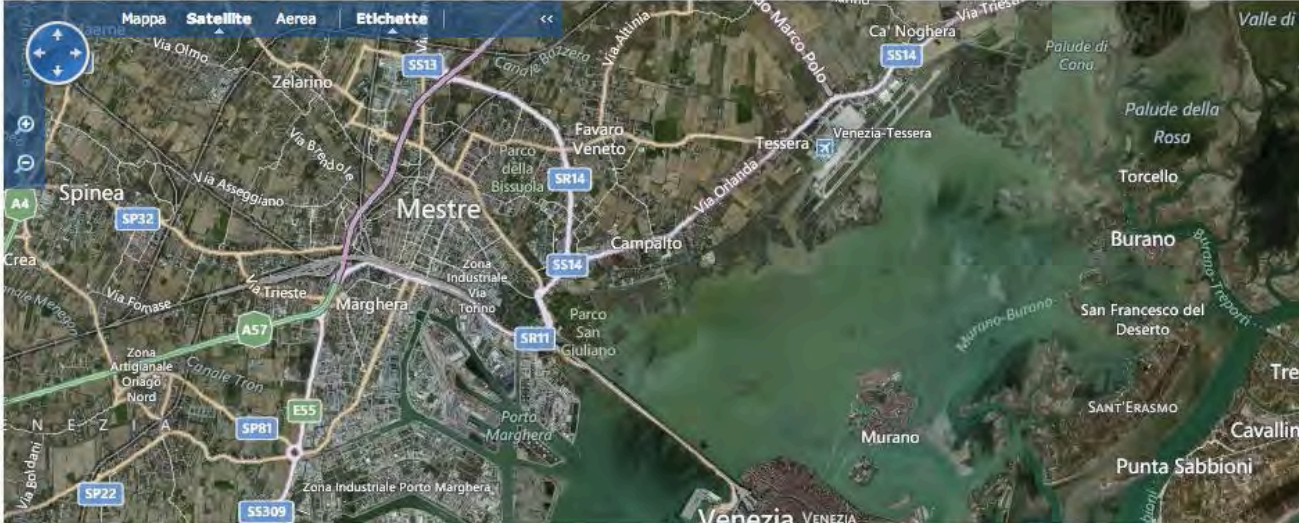
Segnala un problema

1 di 3

Naviga la mappa e indica dov'è il problema! Aiutarti: inserisci via e numero civico sul campo **dove** e premi il bottone **Cerca**. Quando hai trovato il luogo, **fai doppio click sulla mappa**.

dove:

Cerca



Dialogo ed ascolto tra PA e cittadino in rete : linea amica

Muticanalità

The screenshot displays the 'Linea Amica' website, a platform for citizen-government interaction. At the top, it features the 'Linea Amica' logo with contact information (803 001), a 'Chat' button indicating 'Online' status, and the 'Governo Italiano' header. The main content area includes a news section titled 'ISTAT: Censimento on line delle istituzioni pubbliche' and a sidebar with 'PIÙ RECENTI', 'PIÙ UTILI', and 'PIÙ LETTE' articles. Below the news, there are eight service tiles: 'Chiedo ad un esperto', 'Cerco le risposte', 'Accedo ai servizi', 'Sono cittadino', 'Indirizzi della PA', 'Mappe della PA', 'Dati e applicazioni', and 'Diteci come!'. A red arrow points from the word 'Muticanalità' to the 'Chiedo ad un esperto' tile. Another red arrow points from the word 'partecipazione' to the 'Diteci come!' tile.

Linea Amica
la P.A. al tuo servizio
chiama 803 001
06 828881 da cellulare

Chat
Online

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PIÙ RECENTI
Comune di Lodi: la città a portata di app
Parlamento europeo: un premio per valorizzare l'immagine femminile
Comune di Milano: biglietti per la prima della Scala in vendita ai cittadini
Vai alle notizie

PIÙ UTILI
PIÙ LETTE

ISTAT: Censimento on line delle istituzioni pubbliche
E' partita il 1° ottobre e si concluderà il 2 2012 la 2° fase del Censimento ISTAT istituzioni pubbliche, che mira a fornire del settore pubblico italiano ai 31 dicem

Chiedo ad un esperto
Contatta un operatore di Linea Amica per una richiesta di assistenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Cerco le risposte
L'enciclopedia delle Domande e Risposte elaborate da Linea Amica

Accedo ai servizi
I servizi on line della PA Centrale e i principali servizi di regioni, province e comuni

Sono cittadino
I diritti esigibili che riguardano ogni cittadino, gli strumenti per interagire, valutare e controllare la Pubblica Amministrazione

Indirizzi della PA
Rubrica della Pubblica Amministrazione, numeri verdi, PEC, sito web, punti di contatto con il cittadino

Mappe della PA
Trova le sedi di tutti gli enti pubblici italiani georeferenziati attraverso mappe navigabili

Dati e applicazioni
Dati aperti e applicazioni per il web e gli smartphone


Diteci come!
Suggerisci cosa fare per migliorare i servizi ai cittadini, come risolvere problemi, racconta come li hai risolti

partecipazione

RubricaPa: Si chiede una valutazione dell'ufficio

Comune di Abano Terme

Piazza Caduti 1 - 35031 Abano Terme (PD)
Email: comune@abanoterme.net
Email PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net
Tel: 049/8245111
Fax: 049/8245232
<http://www.abanoterme.net>


 Modifica

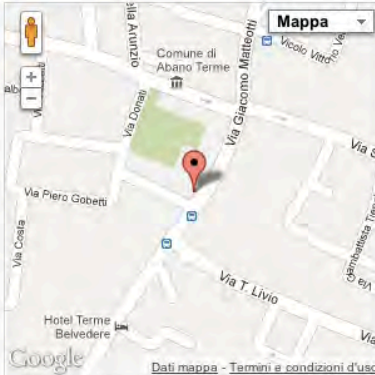
Unità organizzative (2)

1. UFFICIO TRIBUTI
<http://www.abanoterme.net/servizi-tributi.html>
via Appia Monterosso 52 Abano Terme (PD)
049 8245226 tributi@abanoterme.net
Numero verde: 800190270




2. URP, Ufficio Protocollo
<http://www.abanoterme.net>
Piazza Caduti 1 - 35031 - Abano Terme (PD)
049 / 8245241 urp@abanoterme.net

Qui si VALUTA





Vota e se vuoi lascia un commento
Se hai un problema [contatta Linea Amica](#)

Valutazione attuale: 67% positivi (9)

Nome (obbligatorio)

Email (obbligatoria, non sarà pubblicata)

Testo del commento

Inviando questo form dichiari di aver preso visione e di accettare i termini e condizioni di utilizzo di questo sito.

RubricaPa: Si chiede collaborazione per verificare i dati

Qui si
MODIFICA



Comune di Abano Terme

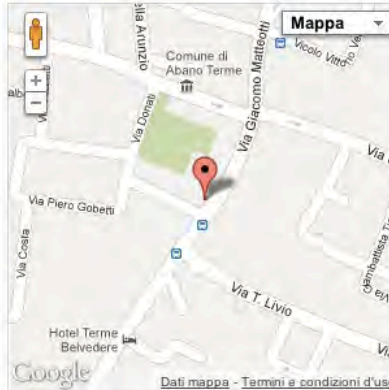
Piazza Caduti 1 - 35031 Abano Terme (PD)
Email: comune@abanoterme.net
Email PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net
Tel: 049/8245111
Fax: 049/8245232
<http://www.abanoterme.net>

Modifica

Unità organizzative (2)

1. **UFFICIO TRIBUTI**
<http://www.abanoterme.net/servizi-tributi.html>
via Appia Monterosso 52 Abano Terme (PD)
049 8245226 tributi@abanoterme.net
Numero verde: 800190270

2. **URP, Ufficio Protocollo**
<http://www.abanoterme.net>
Piazza Caduti 1 - 35031 - Abano Terme (PD)
049 / 8245241 urp@abanoterme.net



Vota e se vuoi lascia un commento
Se hai un problema [contatta Linea Amica](#)

Valutazione attuale: 67% positivi (9)

Nome (obbligatorio)

Email (obbligatoria, non sarà pubblicata)

Testo del commento

Inviando questo form dichiari di aver preso visione e di accettare i termini e condizioni di utilizzo di questo sito.

RubricaPa: Dati aperti

Il Portale Linea Amica rende disponibili i seguenti dataset :

- **Rubrica PA.** La banca dati RubricaPA - Linea Amica e i dati in essa contenuti sono in titolarità di Formez PA o, comunque, Formez PA ha ricevuto una specifica autorizzazione al loro uso ed alla loro pubblicazione da parte dei legittimi titolari; Il materiale è protetto dalle vigenti norme poste a tutela della proprietà intellettuale ed industriale.
- **Domande e Risposte di Linea amica.** Nella banca dati sono archiviate tutte le D&R, della sezione Leggo le risposte, e che più di frequente vengono poste al servizio Linea Amica e agli URP degli enti aderenti al Network. Il materiale è protetto dalle vigenti norme poste a tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

Scarica i dati

I dati sono soggetti al contratto di licenza **Italian Open Data License v2.0**, che deve essere accettato nella sua interezza.

- Risposte - **CSV** | **XML**
- Servizi - **CSV** | **XML**
- Indirizzi della PA - **CSV** | **XML**

<http://www.lineaamica.gov.it/opendata>





Gli Open Data come leva a supporto del «Governo Aperto»

Cosa sono, a cosa servono, come si fanno



Gli Open Data - Definizione




- ▶ Con dati aperti (*Open Data*) si fa riferimento ad una filosofia – e al tempo stesso una pratica - che implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne **limitino la riproduzione**.
- ▶ L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'**Open Government**, cioè una dottrina che prevede l'apertura della PA, intesa sia in termini di trasparenza che di partecipazione diretta dei cittadini e delle imprese, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie

▶ http://it.wikipedia.org/wiki/Dati_aperti#Italia

Open Data come Ecosistema della trasparenza




La PA da sempre raccoglie e archivia informazioni sulle tematiche più disparate: dati demografici, cartografici, economici, ambientali, catastali, sanitari, metereologici, ecc. Oggi la PA ha la possibilità di ridefinire il concetto di trasparenza dei dati governativi **restituendo il patrimonio informativo accumulato e aggiornato alla comunità e agli operatori economici di settore**



Accountability

Il dibattito attuale sull'Open Data



Open Data – I principi 1/2

1. Completi

- deve essere possibile esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in Rete.

2. Primari

- deve essere possibile esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in Rete.

3. Tempestivi

- I dati sono resi disponibili tempestivamente così che ne sia preservato il valore.

4. Accessibili

- Fruibili e utilizzabili attraverso i protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale.

5. Leggibili

- leggibili da computer per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali, è quindi necessario che i dati siano machine-readable, ovvero processabili in automatico dal personal computer.

Open Data – I principi 2/2

6. Non proprietari

- utilizzabili attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie. I dati devono essere pubblicati e riusabili in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più utilizzati.

7. Liberi da licenze

- Ai dati pubblicati in Rete in versione “open” non possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né tantomeno brevetti che possano limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso degli utenti.

8. Riutilizzabili

- gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzare e integrare i dati, fino a creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi di pubblica utilità.


9. Ricercabili

- Deve essere possibile ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad hoc , come database, cataloghi e *search engine*.

10. Permanenti

- le peculiarità fino ad ora descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita sul Web.

Open Data: attori e obiettivi




Quali dati aprire?

- Bilanci delle Amministrazioni pubbliche
- Dati ambientali
- Dati sanitari
- Dati sui trasporti pubblici
- Dati catastali e mercato immobiliare
- Dati territoriali sulle attività economiche e sulle imprese
- Dati su criminalità
- Dati di spesa delle Amministrazioni
- ▶ (www.openspending.org)
- Dati su dichiarazione dei redditi
- Dati su ricettività alberghiera



▶ Con priorità ai dati georeferenziati e aggiornati!

Gli attori: l'ecosistema Open Data



L'albero della condivisione dei dati

La condivisione dati della PA




Come? Il Vademecum sugli Open Data..



- Fonte: <http://www.dati.gov.it/sites/default/files/VademecumOpenData.pdf>
- <http://www.scribd.com/doc/55159307/Come-Si-Fa-Opendata-Ver-2>

Come? Il percorso strutturato in sintesi..




Un progetto OD: come procedere per aprire i dati della PA

1. **Organizzarsi** per l'apertura dei dati (Organizzazione, regolamenti, regole e formazione)
2. Identificazione dei dati (**Censimento** dei dati)
3. **Analisi** dei dataset (aspetti complessivi legati all'apribilità dei dati)
4. Pubblicazione del Dataset (**Catalogo** dei dati on line)
5. **Diffusione** dei Dataset (Comunicazione, comunità, eventi e nuovi servizi informativi come visualizzazioni ed infografiche)
6. **Promozione del riuso** dei dati (Contest, premi e bandi finalizzati al riuso)
7. **Valutazione** del riuso dei dati (Misurazione domanda di dati e co-produzione di dati on demand)
8. Miglioramento della **qualità dei dati** (adozione di Quality data model ed azioni/servizi di co-partecipazione alla qualità dei dati)

Le Licenze aperte (libere)



- ▶ Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore, la cui caratteristica principale è, generalmente, la possibilità, poste alcune condizioni, di ripubblicazione o riutilizzare dell'opera. Questo tipo di licenza presuppone la **gratuità del riutilizzo** del prodotto dell'ingegno.
- ▶ *Fonte:* http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_libere



Le licenze – La IODL (Italian Open Data License) 2.0

Ultima
arrivata
8/3/2012!!

- ▶ La licenza da attribuire ai dati pubblicati deve essere “open”
- ▶ per rispettare il paradigma Open data. Si raccomanda l'uso
- ▶ della

[IODL vers. 2.0, Italian Open Data Licence \(FormezPA\)](http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/)

<http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>



- consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni;
- creare un lavoro derivato (c.d. *mashup*);
- minori oneri per gli utenti (ai quali viene solo chiesto di citare la fonte del dato)
- riutilizzo dei dati pubblici anche per finalità commerciali

Italian Open Data License v2.0

Preambolo

La "Italian Open Data License" (IODL) è un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le informazioni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri. La presente licenza mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello sviluppo della società dell'informazione.

Le banche di dati, i dati e le informazioni sono protetti dalle leggi applicabili in materia di diritto d'autore (incluso il diritto sul genere del costituente di banche di dati) e/o dalle altre leggi applicabili. I diritti concessi dalla presente licenza non implicano alcun trasferimento di diritto di titolarità sulle banche di dati, sui dati e sulle informazioni pubbliche.

Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare la banca di dati ed i dati in essa contenuti in base ai termini della presente licenza; ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi della presente licenza o delle leggi vigenti è proibita.

Con l'esercizio di uno qualunque dei diritti qui previsti, accettati e ti obblighi a rispettare integralmente i termini della presente licenza.

1. Definizioni

Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per:

- **"Informazioni"**, la banca di dati ed i dati (testi, data base e data set, immagini, video, ecc.) offerti per l'uso secondo i termini di questa licenza;
"Lavoro derivato", ogni traduzione, adattamento, trasformazione, diversa disposizione ed ogni altra modifica delle Informazioni o di una parte sostanziale della banca di dati;
- **"Licenziante"**, il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che fornisce le Informazioni secondo i termini e le condizioni della presente licenza;
- **"Tu/Te"**, il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che usa le Informazioni ed esercita i diritti derivanti dalla presente licenza, impegnandosi a rispettarne i termini.

2. Concessione della Licenza

Il Licenziante concede una licenza per tutto il mondo, gratuita, perpetua, non revocabile e non esclusiva alle condizioni di seguito indicate:

Sei libero di:

- riprodurre, distribuire al pubblico, concedere in locazione, presentare e dimostrare in pubblico, comunicare al pubblico, messa a disposizione del pubblico inclusa, trasmettere e ritrasmettere in qualunque modo, eseguire, recitare, rappresentare, includere in opere collettive e/o composte pubblicare, estrarre e reimpiantare le Informazioni;
- creare un Lavoro derivato ed esercitare sul Lavoro derivato i diritti di cui al punto precedente, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (mashup).

A condizione di:

- indicare la fonte delle Informazioni e il nome del Licenziante, includendo, se possibile, una copia di questa licenza o un collegamento (link) ad essa.
- non riutilizzare le Informazioni in un modo che suggerisca che abbiano carattere di ufficialità o che il Licenziante approvi l'uso che fai delle Informazioni;
- prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi innanzi consentiti non traggano in inganno altri soggetti e le Informazioni medesime non vengano travisate.

3. Usi consentiti

Le licenze – Creative Commons e ODC


Creative Commons (CC) compatibili con la Italian Open Data License sono:

- ▶ Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA) internazionale in versione 3.0 (CC-BY-SA)
 - <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode/>
- ▶ Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA), in versione 2.5 in italiano
 - <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.it>
- ▶ La licenza CC Zero (disponibile solo in lingua inglese all'indirizzo <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it>) che è uno strumento attraverso il quale il titolare dei diritti sui contenuti rinuncia al proprio diritto d'esclusiva

Open Data Commons (ODC), progetto di *Open Knowledge Foundation*

- ▶ Open Database License (ODbL), in versione 1.0 o successiva (<http://opendatacommons.org/licenses/odbl/>). Compatibile con la IODL
- ▶ OGLvers. 2 – Open Government License (governo UK)
<http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/>

I formati degli Open Data



In che formato sono disponibili i dati?

Fonte: <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

Tim Berners-Lee (2010)

Dati statici: sono dati disponibili in quei formati che – seppure disponibili su supporto informatico – non consentono un'estrapolazione immediata degli stessi.

Ad esempio: *Immagini nei diversi formati grafici bitmap (es. .gif, .Jpg, .bmp, ecc...), documenti in formato .pdf o Microsoft Word.*



I formati – 2 e 3 stelle



- ▶ Dati disponibili come dati strutturati *machine readable*
- ▶ (Ad esempio: *documenti realizzati con fogli di calcolo come Microsoft Excel od OpenOffice Calc e salvati in formati come .xls, .csv, .sxc, ecc...*)



I formati – 4 e 5 stelle



► **Dati presenti in database:**
sono dati presenti all'interno dei database gestiti dall'Ente. Di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo definito dal W3C (es. xml o altri formati aperti). L'esportazione può produrre file classificabili con quattro stelle, o Linked Open Data (cinque stelle)



Open Data: cosa dicono le norme (sintesi)?

- ▶ **Legge 241/1990** – Obbligo di motivazione e diritto di accesso agli atti
 - ▶ **D. Lgs. 82/2005** - Cod. Amministrazione Digitale art. 2 comma1 e art. 50 sulla Disponibilità dei dati
 - ▶ **Direttiva Europea sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE)** recepita con D. Lgs. 36/2006 (Approvata la revisione 2013/37/UE il 26/6/2013)
 - ▶ **Nuovo CAD (D. Lgs. 235/2010)**, agli art. 52 (accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni), art. 58 (Modalità della fruibilità del dato) e 68 (formati)
 - ▶ **D. Lgs 150/2009**, art. 11 Trasparenza (accessibilità totale ai dati e informazioni delle Amministrazioni)
 - ▶ **Delibera n.105/2010** della Civit (Comm. Indipe. per la Valutazione e Trasparenza della PA)
 - ▶ **D.Lgs. 32/2010** (recepisce la Direttiva UE INSPIRE) sulle informazioni territoriali
 - ▶ **Linee guida sui siti web delle PA anno 2011** (cap.5) le caratteristiche dei dati aperti
 - ▶ **Delibera 2/2012 CIVIT** Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la Trasparenza e Integrità (par. 8, pag. 15, fruibilità dati su dati.gov.it)
 - ▶ **Decreto «Crescita 2.0»** (D.L. 179/2012)
-e ultima**
- ▶ **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33** (Pubb. in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Gli Open Data nel decreto «Crescita 2.0» (D.L. 179/2012)

- ▶ Nel decreto si anticipano i punti chiave introdotti nella revisione della Direttiva PSI (Dir. 2003/98/CE)
- ▶ Art. 9 «*Dati di tipo aperto e inclusione digitale*» (modifica al CAD – Cod. Amministrazione Digitale)

- «Open by default»
- Gratuità del riuso, anche per finalità commerciali, dei dati detenuti dalla PA
- Rapporto annuale sul processo di valorizzazione dei dati pubblici (Agenzia per l'Italia Digitale)
- Linee guida nazionali (standard tecnici, ontologie dei servizi e dei dati, art. 7) – Le PA si devono uniformare

▶ **MA!!!!**

Eccezioni all'Open Data by default nel «Decreto Crescita 2.0»

► Ma al punto b) dell'art. 9 si dice:

► «I dati sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. *L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali..»*

► E...

► «(comma 2) I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7»

► **Sono previste, quindi, delle eccezioni..**

Benefici «interni» o «indiretti»

Impatto esterno alla PA

Benefici

Monetari (quantificabili)

1. Risparmi da acquisto di datasets di altri dati pubblici
2. Vendita di apps e/o di servizi informativi realizzati con dati liberati

Non monetari

1. Maggiore trasparenza amministrativa
2. Migliore allocazione di risorse pubbliche
3. > informazione incide sui comportamenti dei cittadini (< uso auto privata, < consumo acqua pubblica, ecc.)
4. + nuovi servizi informativi

Costi

- ✓ Tempo impiegato per sviluppare apps web (API, Widget, ecc.)

Impatto interno alla PA

Impatto Interno alla PA

Benefici

Monetari (quantificabili)

1. Risparmi dal mancato sviluppo di applicazioni e servizi
2. Risparmi nella gestione dei DB
3. Minori costi di analisi e report
4. Entrate derivanti da "vendita" parziale/totale dei dati
5. Efficacia ed efficienza dei processi interni delle PA

Non monetari

1. Maggiore trasparenza amministrativa
2. Maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali

Costi

- ✓ costi censimento Datasets
- ✓ costi estrazione e liberazione dati (Datawarehouse)

- ✓ Superamento delle resistenze interne

E i costi?

► I costi di un progetto Open Data sono difficilmente individuabili con precisione a causa del modello


►

► “ β permanente”

► Ma....



1. Costi di individuazione e raccolta dei *datasets*
2. Costi di estrazione e “**sgrezzamento**” *dataset* (Datawarehouse)
3. Costi di conversione formati e distribuzione *datasets*
 - Pubblicazione su piattaforma (dominio, ecc.)
 - Realizzazione di eventuali API per l'interscambio e aggiornamento di DB
 - Realizzazione del catalogo dei dati
4. Costi di *governance* di progetto (problemi organizzativi, gestionali e legali per l'adozione delle licenze)

Quanti sono i dataset liberati in Italia?



Fonte: <http://www.dat.gov.it/content/infografica>


Dove e con quale licenza?



Chi pubblica più dataset?

Chi rilascia i dataset?

Confronto tra le pubbliche amministrazioni che pubblicano i propri dati in formato aperto. Sull'asse delle ascisse sono riportate le amministrazioni, sull'asse delle ordinate in numero di dataset pubblicati:



Il rischio del «data divide»

Il “Data divide” è un rischio concreto che si può articolare su più dimensioni


“Data divide”
culturale



“Data divide”
territoriale



“Data divide”
organizzativo/normativo



Le esperienze italiane di riutilizzo degli Open data

una breve rassegna

<http://www.voglioilruolo.it/>

segui su:  

[login](#) | [registrati](#)



[Blog](#)

[Docenti](#)

[ATA](#)

[Trovascuole](#)

[Quesiti & Risposte](#)

[Statistiche](#)



voglioilruolo

tutte le graduatorie in un click

DOCENTI

ATA

NEW

Ricerca docente per nome o per codice

cerca

Anno di pubblicazione

2011

Naviga tra le graduatorie

Scegli la provincia...

Scegli la classe di concorso...

cerca

Anno di pubblicazione

2011

Tipo di graduatoria da visualizzare

 **pettine**

Cosa è Voglioilruolo

Servizi Offerti

<http://lab.evodevo.it/romascuola/viewer>

Home

Analisi

Scuola e OpenGov

About




ROMa SCUOLA



La Scuola Aperta Al Tuo Servizio

Esplora L'applicazione

Seleziona il municipio e la tipologia di scuola dalla mappa, per individuare l'istituto di interesse. Gli indici a lato permettono di caratterizzare i risultati filtrati per la qualità di connessione internet, l'utilizzo di strumenti e-learning, la qualità della formazione scolastica, le assenze del personale docente e l'indice di trasferimenti dell'istituto. Se si è interessati alle scuole in un'area, effettuare la ricerca su mappa tramite indirizzo.



Il progetto OpenCoesione – www.opencoessione.gov.it



OPENCOESIONE
Verso un migliore uso delle risorse: scopri, segui, sollecita.

[Progetti](#) | [Soggetti](#) | [Risorse](#)

Progetti

Il progetto


Il progetto Open Coesione mette i dati delle politiche di coesione a disposizione dei cittadini, delle amministrazioni italiane ed europee, dei ricercatori, dei media, degli analisti delle politiche, affinché possano valutare l'efficacia e la coerenza dell'impiego delle risorse disponibili e contribuire – attraverso le forme organizzative più varie e i corpi intermedi dell'organizzazione sociale – al corretto orientamento dei processi di programmazione e attuazione.

Una iniziativa fortemente voluta dal Ministro per la Coesione Territoriale, che avverte l'impellenza di una più attiva partecipazione dei cittadini nella formazione delle decisioni relative alle scelte di programmazione e nel processo di vigilanza sociale sull'impiego di risorse collettive. Le risorse delle politiche di coesione arrivano sui territori per rispondere a esigenze – spesso a deficit di infrastrutture o di servizi ma anche di capitale sociale – specifiche dei luoghi in cui si attuano gli interventi. I cittadini destinatari degli interventi devono essere parte attiva del processo di controllo sociale dei risultati, che non può essere lasciato alle sole amministrazioni.

All'operazione OpenCoesione si accompagna l'azione corrispondente dei dipartimenti in avvalimento al Ministro: il **Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica (DPS)** e il **Dipartimento interministeriale per la programmazione economica (DIPE)**. La pubblicazione dei dati in formato accessibile e riutilizzabile sui propri siti istituzionali manifesta la volontà delle amministrazioni di muoversi in modo organico verso un assetto di trasparenza che favorisca la partecipazione attiva della cittadinanza e il ri-utilizzo dei dati.


Open Coesione

Le informazioni qui pubblicate hanno lo scopo di promuovere il dibattito sulle politiche di coesione, sulla destinazione dei fondi, sull'efficacia degli interventi, sull'effetto prodotto per la qualità di vita dei cittadini.

- [Il progetto](#) | [About](#) 
- [Diritti degli utenti registrati](#)
- [Cosa dicono di Opencoesione](#)
- [Contatti](#)
- [Licenza](#)

Come fare per...


Il sito consente di accedere a schede sintetiche sui singoli progetti e singoli soggetti coinvolti attraverso un motore che consente la ricerca diretta e la ricerca per territori, temi e natura dell'intervento, anche incrociando queste variabili tra loro.

- [Domande frequenti](#) | [FAQ](#) 
- [Cerca un progetto](#)
- [Cerca un soggetto](#)
- [Conosci le informazioni disponibili](#)

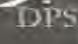
Open data

Per open data (letteralmente "dati aperti") si intendono informazioni pubblicate in formato tale da poter essere trattate senza il vincolo della disponibilità di uno specifico software e con il consenso affinché possano essere riutilizzate dagli utenti.


- [Scarica i dati](#)
- [I dati aperti della PA](#)



Ministero Regionale
Protezione del Comunità del Mezzogiorno
**Ministro
per la Coesione
Territoriale**



DPS
Dipartimento
per lo Sviluppo
e la coesione economica



Comitato Interministeriale
per la Programmazione
Economica

Monitoraggio delle azioni territoriali su Agenda Digitale




TEMA: AGENDA DIGITALE

Vai a tutti i progetti


Il tema comprende azioni di infrastrutturazione e connettività a banda larga e ultralarga, servizi a cittadini e imprese, e per aiuti alle imprese attinenti le nuove tecnologie. Include inoltre interventi quali reti e laboratori didattici multimediali nelle scuole, progetti di e-government, servizi di e-health (Centri Unici di Prenotazione sanitaria, servizi erogati tramite Tessera Sanitaria, servizi on line per reti di medici di medicina generale) e servizi di e-inclusion (cittadinanza attiva e e-participation, centri di accesso pubblico al web).

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?



Acquisto beni e servizi	1.347.626.956,2 euro
Infrastrutture	226.109.009,1 euro
Incentivi alle imprese	104.217.649,92 euro
Contributi a persone	15.261.256,16 euro
Conferimenti capitale	0 euro
Non disponibile	69.313.498,54 euro



Italian Regional Public Accounts


[Spending by Function](#)

[Spending by Region](#)

[Search](#)

[About](#)

[Visualisations](#) ▾



Spending by Function

[Embed](#)

[Change](#)

[Data](#)

Funzione

[Previdenza e Integrazioni Salariali](#)

[Sanita'](#)

[Amministrazione Generale](#)

[Istruzione](#)

[Oneri non ripartibili](#)

[Interventi in campo sociale \(assist. e benef.\)](#)

▴

Importo (€)

▴

%

▴

282,782,842,100

43.01%

103,910,055,180

15.80%

71,521,929,470

10.88%

39,680,233,910

6.03%

38,535,600,040

5.86%

27,551,881,240

4.19%

La trasparenza – Il progetto Open Bilancio (società civile)



Il progetto Open Bilanci si pone l'obiettivo di “**aprire i bilanci**” delle amministrazioni dei comuni italiani e renderli **comprensibili**, **tracciabili** e **condivisibili** dai cittadini e da tutta la comunità locale


- Quanto spende il mio comune per la manutenzione delle strade?
- Quanto spende il mio comune per la polizia municipale?
- Quanto spende il mio comune per gli asili, i servizi per la terza età, i servizi sociali?
- Qual è l'andamento della spesa negli anni per questi servizi del mio comune?
- Come è variato il bilancio comunale col passare delle varie amministrazioni? Chi ha accumulato più debiti?

Hanno aderito fino ad ora:

Comune di Firenze
Comune di Udine
Comune di Senigallia

...

Trasparenza - Open Bilancio – Il caso Firenze



Open Municipio

open**municipio**

È uno strumento
openpolis

Informati, monitora e intervieni nei lavori del tuo municipio

[Il progetto](#) [Quanto costa e come aderire](#) [La prima città "open"](#)

Apriamo la politica dei comuni italiani attraverso la trasparenza di atti, voti e decisioni.

Open municipio è una **piattaforma web** che usa i **dati politico-amministrativi ufficiali** dei comuni affiliati per offrire alla cittadinanza servizi di informazione, monitoraggio e partecipazione attiva alla vita della propria città.

Le **informazioni** sulle attività di **sindaco, giunta e consiglio** sono aggiornate in **tempo reale** e i **cittadini** possono **partecipare ai lavori, documentandosi e interagendo** con gli **strumenti** di relazione **del sito** e con i media sociali di internet.

Così, **sapere cosa accade nel proprio comune** e seguirne con tempestività le iniziative e gli sviluppi, diventa qualcosa di **semplice, immediato e alla portata di tutti**.

Con il recupero di un equilibrio informativo essenziale, possono svilupparsi più facilmente occasioni di comunicazione e collaborazione in cui cittadini e politici confrontano idee, opinioni e soluzioni in una democrazia ritrovata.

Leggi del [progetto](#) e di come [aderirvi](#).

Open Udine!



Udine è il primo comune che aderisce alla piattaforma web Open municipio.
[Entra nel sito](#) e naviga gli atti, i voti, gli argomenti. Monitora l'attività dei politici, partecipa al dibattito pubblico della città.

<http://www.mappeelettorali.it/maps/ballottaggi2011/milano/>

Mappe elettorali.it

home » ballottaggi 2011 » Milano

Informazioni | Contatti |

Recommend 16 Tweet 1


Mappa Satellite

Sintesi Viste Filtri

Milano - Aggiorna


Ballottaggi amministrative 29 e 30 Maggio 2011

Sezioni scrutinate 1242 su 1242




candidato	voti	%
PISAPIA	365.717	55,12
MORATTI	297.814	44,88

Votanti: 671.420 su 996.400 iscritti
Affluenza: 67,38 %



Bianche: 7.889
Nulle: 0
Contestate: 0



A hand holding a magnifying glass over a CD. The CD is blue and has a white center. The magnifying glass is held over the CD, and the lens shows a magnified view of the CD's surface, which is covered in binary code (0s and 1s). The background is a solid blue color.

Cos'è la
trasparenza?



Le «nuove» norme per le P.A.

... e molte altre

Legge 69/2009
CIVIT 105/2010
Legge 150/2009
Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82
Legge 190/2012
Dlgs. 33/2013
CIVIT 2/2012
DIRETTIVA N. 8/2009
Legge n. 106/2011

Albo Pretorio: cosa cambia?



Il Web delle PA: contenuti obbligatori

- ▶ Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

A far data dal 1^o gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale **si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici** da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Cosa va pubblicato all'albo pretorio?

- ▶ Nell'Albo Pretorio on line va a confluire tutta la documentazione prodotta dall'ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, **determinazioni dirigenziali**, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all'asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d'appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti.

Anche le determinazioni? Siamo sicuri?

[| Documento precedente](#) | [Documento successivo](#) |

Consiglio di Stato, Sez. V, 15/3/2006 n. 1370 - La pubblicazione all'albo pretorio comunale è prescritta non solo per le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche per le determinazioni dirigenziali

15/03/2006
Consiglio di Stato
altro
altri atti amministrativi

Art. 124 T.U. n. 267/2000
enti locali / attività

La pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1° 6.1979 e Cons. di Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977).



[ConsStato Sez V 15.03.06 n.1370.doc](#)

Tipo: application/msword

Nome: ConsStato Sez V 15.03.06 n.1370.doc

<http://db.formez.it/giurisprudenza.nsf/49c77338634d8ccbc1256b50003c8c2f/badde2fb663a5365c125714e004bbb76?OpenDocument>

E se il mio comune non le pubblica?

- ▶ A chi contesta l'obbligo di pubblicazione all'Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, possiamo solo fare una domanda: "visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l'amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione)?"
- ▶ In questo caso infatti **il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza**: la conseguenza non è di poco conto.

Utile lettura:

<http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/>

Evitiamo questi «orrori»!

Home Deliberazioni Pubblicazioni di Matrimonio Sportello Trasportatore

Comune di Venezia - Portale dei servizi

Delibere di Giunta

Cerca

<< primo < prec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prox > ultimo >>

Anno	Numero	Oggetto
2012	15	Nuova approvazione del progetto definitivo relativo a Museo del Vetro - Restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio.C.I. 12583/CUP F74B11000760009/
2012	10	Art. 4 bis del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia. Approvazione indirizzi per la predisposizione del Bando di Pubblico Concorso per la formazione di graduatorie utili per l'assegnazione di posti di ormeggio per unità di navigazione, e indizione del pubblico concorso.
2012	3	Concessione per l'uso dell'immobile sito a Cannaregio 3546 alla associazione Circolo Culturale il Suono Improvviso per la effettuazione dei corsi didattico-musicali 2012
2012	2	Affidamento dell'immobile sito in Venezia Castello 986/E alla Municipalità di Venezia Murano Burano
2012	1	Adozione "aggiornamento Piano comunale di protezione civile"

Conseguenze...

SEGNALAZIONE ALL'ISPettorATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

«Trasparenza, il sito del Comune non rispetta le norme»

Una segnalazione formale all'Ispettorato per la Funzione pubblica e alla Civit, la commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni: il sito del Comune non rispetta le norme sulla trasparenza degli atti, non pubblicando determinate dirigenziali, consulenze ed incarichi (se non una volta concluse), le delibere non seguono un rigoroso ordine cronologico, con "buchi" nella pubblicazione, che durano anche settimane. A firmare la segnalazione (naturalmente via Pec, posta certificata) è Roberto Scano, che la trasparenza dei siti pubblici insegna per mestiere e tra i consulenti del governo

(«Granitamento», ci tiene a precisare) per la stesura dell'Agenda Digitale. «Come può un cittadino ricorrere contro eventuali decisioni dirigenziali, consulenze, delibere che ritenga illegittime, se non ne può venire a conoscenza entro i termini per un ricorso?», osserva Scano. «La norma in materia è ben chiara, tanto che, paradossalmente, tra i post lì che appaiono nella pagina di accesso agli atti nel sito del Comune, c'è anche quello delle "determinate" che però non vengono pubblicate». Nei giorni scorsi Scano aveva già inviato una segnalazione via Posta certificata all'Urp, ma ha deciso di rilanciare a livelli istituzionali la

sua denuncia: dopo la pubblicazione della notizia, infatti, si è scatenato su Facebook e Twitter un dibattito sulla trasparenza e il consigliere Pdl Costalonga ha segnalato l'intervento con il quale il sindaco Orsoni, a dicembre, in Consiglio, si è opposto alla sua richiesta di farsi garante affinché «tutte le Direzioni provvedano alla puntuale e precisa pubblicazione di tutti gli atti amministrativi, comprese tutte le determinate dirigenziali con la pubblicazione on line, come indicato all'articolo 32 della Legge 69/2009, disposizioni in materia di Trasparenza amministrativa». Nell'archivio web delle sedute del Consiglio, il no del sin-

daco Orsoni - avvocato amministrativista - a spiegare «come questa richiesta ha aspetti di problematicità non indifferenti, perché dire d'ordine "si pubblicano tutti gli atti amministrativi" è contrario alla norma: l'accesso agli atti è riservato a chi vi ha interesse. Non è ammissibile un controllo generico sulla legittimità degli atti dell'amministrazione, ma deve essere di volta in volta esplicitato non solo l'interesse della persona, ma anche i motivi per cui si chiede l'accesso». «Vi sono delle norme, in particolare in materia per esempio di appalti, progetti, le private», insisteva Orsoni, «che sono coperte da riservatezza, riguarda-



Il webmaster Roberto Scano ha firmato la segnalazione

no dati sensibili che ovviamente non possono essere rese accessibili». «Invito il sindaco ad aggiornarsi leggendo le Linee guida del Garante per la Privacy», replica Scano, «nessuna mia battaglia

personale contro l'amministrazione, ma solo contro la diffusa idea che alcuni atti siano di proprietà dell'amministrazione».

(r.d.f.)

STAMPOLLO DI ROSSA

IL CASO Il webmaster Roberto Scano denuncia il Comune alle autorità statali

«Le determinate devono essere pubbliche»

Perché, dopo aver fatto tanti passi in avanti nell'accessibilità del suo sito internet ai cittadini, il Comune di Venezia non completa il lavoro verso la trasparenza? A chiederlo è uno che di queste cose si occupa per mestiere. Roberto Scano, 38 anni, webmaster e autore di libri sull'accessibilità dei siti, è stato chiamato di recente dai ministri Passera e Profumo per far parte di un gruppo ristretto di consulenti per il Governo sulla cosiddetta "Agenda digitale". Dopo aver chiesto al Comune perché, tra i tanti documenti che mette in rete nell'albo pretorio, non ci sono le determinate dirigenziali

(che compongono la maggior parte degli atti dell'amministrazione) e neppure curricula e compensi degli assessori e non avendo ricevuto risposta, ha chiesto l'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della Commissione di vigilanza sulla trasparenza.

«Il Comune - spiega Scano - non può in alcun modo opporre la privacy alla pubblicazione delle determinate, perché su questo argomento l'Autorità garante e anche la Cassazione si sono ampiamente pronunciate. E poi, in virtù di una serie di leggi, di cui le più recenti sono quelle volute da Renato Brunetta, si impone alle ammi-

nistrazioni locali di comunicare ai cittadini tutti i loro atti, salvo alcuni casi particolari».

La questione era stata formalmente sollevata anche dal consigliere del Pdl Sebastiano Costalonga, che nella seduta del 21 dicembre scorso e il sindaco stesso gli aveva risposto che non era possibile farlo. «Non è ammissibile - aveva detto - un accesso per un controllo generico sulla legittimità degli atti dell'amministrazione, ma deve essere di volta in volta esplicitato non solo l'interesse della persona ma anche il motivo per cui si chiede l'accesso».

«Chiaramente come cittadi-


no e non giurista - aggiunge Scano - il sindaco, a mio personale parere, necessita di un aggiornamento formativo nella materia di cui è docente. Mi par chiaro che se un'amministrazione non pubblica minimamente il riferimento degli atti, il cittadino non ha alcuna possibilità di conoscerne l'esistenza e quindi di impugnarli nei tempi previsti dalla legge. La mia - conclude - non è una battaglia personale - contro il Comune, quanto contro la diffusa idea che taluni atti siano proprietà dell'amministrazione».

M.F.

@ riproduzione riservata

<http://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/>

... e anche questi «orrori»!



Dlgs.
33/2013



Nuove norme anti-corruzione

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154^o - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 aprile 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata separatamente.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076).....

Pag. 3

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14:33>

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 1: Principio generale di trasparenza

- La trasparenza è intesa come **accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA**, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilità; è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad una buona amministrazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 2: oggetto

- Le disposizioni decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
- Per «pubblicazione» si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 3: Pubblicità e diritto alla conoscibilità
 - ▶ Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, **fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.**

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 4: Limiti alla trasparenza (1 di 3)
 - ▶ Nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati e diffusi i dati relativi a **titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione**, nonché a **dirigenti titolari degli organi amministrativi**. Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge.
 - ▶ Non può essere negata la conoscibilità di dati e documenti laddove idonee misure di anonimizzazione siano sufficienti per garantire segreto e tutela di dati personali.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 4: Limiti alla trasparenza (2 di 3)
 - ▶ Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche **amministrazioni** provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 4: Limiti alla trasparenza (3 di 3)

- **Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili.** Ne sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, 6 della legge n. 241/1990.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 5: Accesso civico (1 di 2)

- All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni corrisponde il **diritto di chiunque di richiederli** nei casi di omissione della pubblicazione.
- La **richiesta** di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi i limiti ex art. 24, commi 1 e 7, legge n. 241/1990.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 5: Accesso civico (2 di 2)

- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal codice del processo amministrativo e la richiesta comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
- Entro trenta giorni, l'amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione già avvenuta.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della 241/90.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 6: Qualità delle informazioni

- Le amministrazioni garantiscono, di quanto pubblicato, **la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.**
- Tali garanzie non possono rappresentare motivo di omessa o ritardata pubblicazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 7: Dati di tipo aperto

- I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico costituiscono **dati di tipo aperto** ex art. 68, Dlgs n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili **senza ulteriori restrizioni oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.**

Dati di tipo aperto

► i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 8: Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
 - ▶ I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.
 - ▶ I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria **sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione**, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per il trattamento dei dati personali e dagli artt. 14, comma 2 (organi indirizzo politico – no archivio), e 15, comma 4 (dirigenti – in archivio per 3 anni).

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 9: Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
 - ▶ Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione **“Amministrazione trasparente”**, in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria.
 - ▶ Non possono essere disposti filtri e simili per impedire l'indicizzazione della sezione.
 - ▶ Alla scadenza del termine dell'obbligo di pubblicazione, o anche prima, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili in distinte sezioni del sito di archivio, segnalate nella sezione **“Amministrazione trasparente”**.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (1 di 4)

- Ogni amministrazione, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, da aggiornare annualmente.
- Il Programma triennale indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia di tali iniziative; definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2 di 4)
 - ▶ Di norma il Programma **costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, coordinandosi con quanto in esso contenuto**. Si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance.
 - ▶ Le amministrazioni garantiscono la **massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance**. La promozione di maggiori livelli di trasparenza devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (3 di 4)
 - ▶ Per ridurre i costi, le amministrazioni **provvedono annualmente** ad individuare i servizi erogati agli utenti, contabilizzare i costi ed evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicare i relativi dati.

Decreto Legislativo n. 33/2013

► Art. 10: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (4 di 4)

► Sono oggetto dell'**obbligo di pubblicazione**:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il suo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione della performance;
- c) i nominativi ed i *curricula* dei componenti gli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
- d) i *curricula* dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative e dei consulenti, in formato europeo;
- e) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 11: Ambito soggettivo di applicazione
 - ▶ **pubbliche amministrazioni** ex art. 1, co. 2, Dlgs n. 165/2001;
 - ▶ **società partecipate e società controllate** ex art. 2359 c.c. dalle amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012;
 - ▶ **autorità indipendenti** di garanzia, vigilanza e regolazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- ▶ Art. 12: Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
 - ▶ Ferma la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali:
 - ◆ i riferimenti normativi e i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “**Normattiva**” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività;
 - ◆ le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti ovvero che le riguardano;
 - ◆ degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi e i testi ufficiali aggiornati.

Decreto Legislativo 33/2013

Capo II

- Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni



Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti **l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni**

- Le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati **concernenti la propria organizzazione**, corredati dai documenti di riferimento, tra i quali i dati relativi:
 - a) agli **organi di indirizzo politico**, di amministrazione e gestione, e le rispettive competenze;
 - b) all'**articolazione degli uffici**, le competenze e le risorse loro assegnate, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
 - c) all'**organigramma** dell'organizzazione dell'amministrazione;
 - d) all'elenco completo dei **numeri di telefono e delle caselle e-mail istituzionali e di PEC**, cui il cittadino possa rivolgersi.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 14: Obblighi di pubblicazione concernenti i **componenti degli organi di indirizzo politico** (1 di 3)
 - ▶ Con riferimento ai **titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale**, le amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione e durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il *curriculum*;
 - c) i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 14: Obblighi di pubblicazione concernenti i **componenti degli organi di indirizzo politico** (2 di 3)
 - ▶ Con riferimento ai **titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale**, le amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le dichiarazioni (a cui sono tenuti i senatori e i deputati) ex artt. 2, 3 e 4 legge n. 441/1982, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, in caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 14: Obblighi di pubblicazione concernenti i **componenti degli organi di indirizzo politico (3 di 3)**

- Tali pubblicazioni avvengono **entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico**, salve le informazioni concernenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
- Decorso il termine di pubblicazione, **tali dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.**

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di **incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza** (1 di 3)

- le amministrazioni pubblicano e aggiornano relativamente ai **titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza**:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il *curriculum vitae*;
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, o comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, consulenza o collaborazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di **incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza** (2 di 3)
 - ▶ Ai fini dell'**efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi** è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
 - ▶ L'**omessa pubblicazione è causa di responsabilità del dirigente** per il pagamento del corrispettivo, implicante una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di **incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza** (3 di 3)

- ◆ Tali pubblicazioni avvengono **entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.**
- ◆ Sono pubblicati:
 - gli elenchi delle posizioni dirigenziali, integrati da titoli e *curricula*, attribuite a persone anche esterne alla PA, individuate senza procedure di selezione pubblica discrezionalmente dall'organo politico;
 - l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Sanzioni

LeggiOggi.it Quotidiano giuridico politico economico
Diretto da Avv. Carmelo Giurdanella

Amministrativo Civile Penale Lavoro Fisco Commerciale Professioni Tech Flash Varia le Top

Cud Aspi Esodati PA Governo Iva LeggeStabilità RiformaForense Reddito metro EsameAvv.to Condominio Tasse Scuola Mediazione Professioni Lavoro Sanità

circa 14 ore fa Parametri avvocati: dal contributo unificato al compenso unitario forense: <http://it.co/DWZISZSH>

AMMINISTRATIVO 28 MAGGIO 2013, 11:56

Trasparenza PA, consulenze esterne: no pubblicazione no liquidazione

Consulenze esterne: è reato liquidare il compenso senza fare pubblicità



Il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione della pubblicazione, sul proprio sito web, del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito. Questo è quanto decretato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise tramite la sentenza n. 48/2013 depositata il 29 aprile scorso. La Corte infatti, in applicazione, per la prima volta nello scenario giurisprudenziale, dei dettami segnalati dal legislatore all'articolo 1, comma 127 della legge finanziaria 2007 (come variato dall'articolo 3, comma 54, della finanziaria del 2008), ha posto fine al caso giudiziario che aveva come protagonista un responsabile finanziario di un comune del molisano responsabile di aver liquidato il compenso a persona esterna, non avendo anticipatamente controllato l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, il quale, effettivamente, al momento del versamento

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

24 4 3

Mi piace in Share Tweet

SEGUI ANCHE SUI SOCIAL NETWORK

Segui @LeggiOggi_it 3.153 follower

Mi piace Piace a Claudio Colaianni, Paolo Porcino e altre 10.832 persone.

Crea il tuo sito gratis
www.tand1.it/Sito_Web_Gratis
Crea il tuo sito web in 5 minuti! Veloce. Facile. Personalizzabile.

Corsi Web Marketing
www.studiosamo.it
SEO e Social Media Marketing Nuovi Corsi di Maggio 2013!

<http://www.leggioggi.it/2013/05/28/trasparenza-pa-consulenze-estrene-no-pubblicazione-no-liquidazione/>

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 16: Obblighi di pubblicazione concernenti la **dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**

◆ Le amministrazioni pubblicano:

- i dati relativi alla **dotazione organica e al personale in servizio**, con l'indicazione di mansioni, aree professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;
- il **conto annuale delle spese** sostenute per il personale;
- il **costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio**;
- i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 17: Obblighi di pubblicazione concernenti la **dotazione organica e il costo del personale non a tempo indeterminato**

- Le amministrazioni pubblicano:
 - ◆ **annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato**, con la indicazione delle tipologie di rapporto, mansioni, aree professionali e uffici, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;
 - ◆ **trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale** di cui sopra, articolato per fasce professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 18: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli **incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano i dati, compresi i compensi, relativi agli **incarichi, retribuiti e non retribuiti conferiti annualmente ai propri dipendenti.**

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 19: Bandi di concorso

- Le amministrazioni pubblicano **tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale.**
- Gli elenchi sono tenuti aggiornati, compreso quello dei **bandi espletati nell'ultimo triennio**, con l'indicazione dei dipendenti assunti e le spese effettuate.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla **valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale**

- Le amministrazioni pubblicano:
 - ◆ i dati relativi all'ammontare complessivo dei **premi collegati alla performance** stanziati e l'ammontare di quelli distribuiti;
 - ◆ i dati relativi all'**entità del premio** mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, nonché i dati relativi al grado di differenziazione della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 21: Obblighi di pubblicazione concernenti i **dati sulla contrattazione collettiva**

◆ Le amministrazioni pubblicano:

- i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi che si applicano loro;
- in modo permanente, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ **Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (1 di 3)**
 - ▶ Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna **annualmente:**
 - a) l'elenco degli **enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori;**
 - b) l'elenco delle **società di cui detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria** indicandone l'entità;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli **enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (2 di 3)**
 - ▶ Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna **annualmente:**
 - c) **l'elenco di tutti gli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione;**
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► **Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (3 di 3)**

- ◆ La mancata pubblicazione **impedisce l'erogazione di somme a favore degli enti elencati.**
- ◆ Per ciascuno degli enti indicati sono pubblicati la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 23: Obblighi di pubblicazione concernenti i **provvedimenti amministrativi** (1 di 2)

- Le amministrazioni pubblicano e aggiornano **ogni sei mesi** gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
 - a) **autorizzazione o concessione;**
 - b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;**
 - c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e vantaggi economici di qualunque genere;**
 - d) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;**
 - e) **accordi** stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 23: Obblighi di pubblicazione concernenti i **provvedimenti amministrativi** (2 di 2)
 - ▶ Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il **contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti** contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 24: Obblighi di pubblicazione dei **dati aggregati relativi all'attività amministrativa**
 - ▶ Le amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 25: Obblighi di pubblicazione concernenti i **controlli sulle imprese**

- Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:
 - a) l'elenco delle **tipologie di controllo** a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività;
 - b) l'elenco degli **obblighi e degli adempimenti** oggetto del controllo che le imprese sono tenute a rispettare.

Impresa in un giorno

The screenshot shows the homepage of impresainungiorno.gov.it. The header features the site's logo, name, and tagline: "Una pubblica amministrazione più vicina alle imprese è un valore per tutti". A navigation bar includes links for HOME, ACCESSO AI SUAP, AREE TEMATICHE, AREA INFORMATIVA, RISORSE E SERVIZI, and HELP DESK, along with a search bar. The main content area is titled "SCIA e pratiche per il SUAP il tuo sportello telematico in 3 click". Below this, three columns offer services: "Invio telematico al SUAP" (with sub-header "Trova subito il tuo Sportello"), "Informativa su procedimenti" (with sub-header "Procedimenti, modulistica e controlli"), and "impresa&europa" (with sub-header "La tua impresa in europa"). Each column contains a brief description of the service. The footer includes accreditation information (05 Aprile 2013), a link to the document repository, a "comunica" logo, and contact details for Roberto Scano.

impresainungiorno.gov.it
Una pubblica amministrazione più vicina alle imprese è un valore per tutti

ENTRA

HOME ACCESSO AI SUAP AREE TEMATICHE AREA INFORMATIVA RISORSE E SERVIZI HELP DESK

HOME

SCIA e pratiche per il **SUAP**
il tuo sportello telematico
in 3 click

in 3 click
Invio telematico al SUAP

informativa
Informativa su procedimenti

impresa&europa

Trova subito il tuo Sportello
Segnalare, registrare e comunicare on line la tua attività: se sei un imprenditore avvia la tua pratica presso lo sportello del Comune di tuo riferimento. Accedi al punto telematico e inizia il procedimento.

Procedimenti, modulistica e controlli
Consulta la modulistica standard messa a disposizione da impresaingiorno.gov. Accedi alle sezioni informative suddivise per territorio di competenza regionale.

La tua impresa in europa
Lo sportello per l'Europa: in questa sezione informazioni e assistenza per le imprese di servizi che intendono svolgere la loro attività presso gli Stati membri dell'Unione Europea.

05 Aprile 2013: Accreditata Agenzia per le imprese UNITER srl
Accreditamento agenzie per le imprese:

La bacheca di impresainungiorno.gov.it

SCIA contestuali alla comunicazione unica

comunica
starweb

Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE)
Tel. +39 041.24.30.20.4 - Fax +39 041.86.22.777
Web site: <http://robertoscانو.info>

Roberto Scano.info

CC BY

INTERNATIONAL WEBMASTERS ASSOCIATION
FONDATORE

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

- ▶ Art. 26: Obblighi di pubblicazione degli **atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi** (1 di 2)
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano:
 - ◆ gli atti con i quali sono determinati i **criteri e le modalità per la concessione** di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
 - ◆ gli **atti di concessione** dei suddetti vantaggi.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 26: Obblighi di pubblicazione degli **atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi** (2 di 2)

- La pubblicazione costituisce **condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario**, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, ovvero dal destinatario dell'attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 27: Obblighi di pubblicazione **dell'elenco dei soggetti beneficiari**

- La pubblicazione di cui all'articolo precedente, organizzata **annualmente** in un unico elenco per singola amministrazione, deve comprendere, pena l'efficacia del provvedimento:
 - a) il nome del beneficiario ed i suoi dati fiscali;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO II

► Art. 28: Pubblicità dei **rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali**

- Le regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari, con evidenza delle risorse trasferite a ciascun gruppo, del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate, nonché gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
- La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire nel corso dell'anno.

Decreto Legislativo 33/2013

Capo III

- Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche



Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO III

- ▶ Art. 29: Obblighi di pubblicazione del **bilancio**, **preventivo e consuntivo**, e del **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio**, nonché dei dati **concernenti il monitoraggio degli obiettivi**
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano:
 - ◆ i dati relativi al **bilancio di previsione** e a quello **consuntivo** di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata;
 - ◆ il Piano degli **indicatori e risultati attesi di bilancio**.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO III

- ▶ Art. 30: Obblighi di pubblicazione concernenti i **beni immobili e la gestione del patrimonio**
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli **immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.**

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO III

LA RICHIESTA L'azione del gruppo Venessia.com sugli affitti comunali «Serve più trasparenza per gli immobili»

Offensiva per conoscere i dati sulle abitazioni possedute

Chiarezza sul patrimonio immobiliare dell'amministrazione comunale e le diversificazioni degli affitti, soprattutto quelli pagati dal Comune per l'uso di immobili di terzi. E quanto ha chiesto mediante accesso civico, Matelda Bottoni, membro del Direttivo Venessia.com e rappresentante di tutte le associazioni cittadine nel Coordinamento della Consulta per la Casa del Comune di Venezia, coadiuvata da Roberto Scano, esperto del settore della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Una norma dello stato in vigore dallo scorso 20 aprile 2013 prevede trasparenza sugli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche e sui canoni di locazione versati o percepiti, con dati resi accessibili ai cittadini e alle associazioni, e costantemente

aggiornati. A tutt'oggi però nella sezione specifica all'interno del sito Web del Comune compare l'avviso "I dati verranno inseriti non appena disponibili". «Come rappresentante di tutte le associazioni cittadine – spiega Matelda Bottoni – ho richiesto formalmente l'accessibilità entro 30 giorni per tutti, peraltro dovuta per legge, ai dati riguardanti gli immobili posseduti. In una città in cui il residente superstita ha sempre meno diritti è più che doveroso da parte del Comune agevolare e non ostacolare il cittadino nella ricerca di

soluzioni abitative consone e dignitose. L'informazione è sia "potere" che "opportunità" ed è inviolabile il diritto dei cittadini ad essere informati su dati così fondamentali».

«Il Comune ha già avviato la sezione trasparenza, così come quella dell'open data, ma deve comprendere che non si tratta di pubblicare a macchia di leopardo, ma del rispetto di specifiche norme – afferma Roberto Scano -. Ci sono moltissime banche dati elencate nel sito, ma poche sono quelle disponibili e una di queste è proprio l'elenco degli immobili posseduti e dei canoni percepiti o versati, da pubblicare in open data per consentire a chiunque di poter analizzare e rielaborare i dati».

Daniela Ghio

© riproduzione riservata

IL CASO

«Non basta "open data"
Il Comune faccia di più»



CASE COMUNALI

L'associazione Venessia.com chiede più trasparenza sugli immobili

PATRIMONIO PUBBLICO

«Il Comune mette in rete gli immobili affittati, ma si "dimentica" i canoni»

(d.g.h.) Alla fine il Comune l'ha fatta, finalmente con un mese e mezzo di ritardo e un sollecito sono stati pubblicati sul sito di Ca' Farsetti i dati sul patrimonio immobiliare comunale, ma non c'è la richiesta diversificazione degli affitti, soprattutto di quelli pagati dal Comune per l'uso di immobili di terzi. I dati pubblicati sul sito internet del Comune di Venezia si limitano a un elenco di indirizzi di immobili ad uso residenziale di 104 pagine, affiancato da un secondo file con la somma totale dei canoni annuali (incassati e emessi) degli ultimi 3 anni.

«È un chiaro esempio di oscurantismo burocratico – commenta Roberto Scano, esperto del settore della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in questi giorni a Roma come docente di un corso sulla trasparenza amministrativa – Non c'è accessibilità totale dell'immobile, il Comune non vuole fare vedere al cittadino come gestisce il patrimonio pubblico».

I dati erano stati richiesti, tramite istanza di accesso civico, lo scorso 31 luglio da Matelda Bottoni, membro del Direttivo Venessia.com e rappresentante di tutte le associazioni cittadine nel Coordinamento del-

la Consulta per la Casa del Comune di Venezia, coadiuvata da Roberto Scano. «Non vi è traccia del dettaglio dei canoni per immobili – afferma seccata Matelda Bottoni – e neppure indicazione nell'elenco degli immobili se sono "affittuari" o "affittati". I dati diffusi perciò non possono essere valutati ed elaborati da chi ne abbia interesse. Il Comune, in rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo

33 del 2013 sulla trasparenza amministrativa, deve pubblicare il relativo canone per immobile, altrimenti un vero controllo sia di gestione che di congruità è impossibile. Alcuni Comuni, come Arezzo, hanno pubblicato puntualmente elenchi, indirizzi, utilizzo, specifiche e canoni. In altri Comuni (es. Bracciano) sono presenti anche gli identificativi dei beneficiari degli alloggi».

«Vogliamo capire perché chi è deputato a vigilare sulla trasparenza non vigili – afferma ancora Scano – in particolare il responsabile alla trasparenza e anticorruzione che per legge ha il compito di vigilare sulla applicazione della norma. Faremo richiesta all'autorità anticorruzione di verificare l'operatività del Comune sulla trasparenza».

© riproduzione riservata



CA' FARSETTI La sede del Comune

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO III

- ▶ Art. 31: Obblighi di pubblicazione concernenti i **dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione**
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, **i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.**

Decreto Legislativo 33/2013

Capo IV

- Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati



Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 32: Obblighi di pubblicazione concernenti i **servizi erogati**

- Le amministrazioni pubblicano **la carta dei servizi** o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Dopo aver individuato i servizi erogati agli utenti, pubblicano:
 - a) i **costi contabilizzati**, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;
 - b) i **tempi medi di erogazione** dei servizi.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 33: Obblighi di pubblicazione concernenti i **tempi di pagamento dell' amministrazione**

- Le amministrazioni pubblicano, con **cadenza annuale**, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "**indicatore di tempestività dei pagamenti**".

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 34: Trasparenza degli oneri informativi

- I regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai **procedimenti amministrativi** e ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive** e l' **acquisizione d' ufficio dei dati** (1 di 5)

- Le amministrazioni pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:
 - ◆ una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi;
 - ◆ l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - ◆ il nome del responsabile del procedimento, unitamente a recapiti telefonici e di posta elettronica, dell' ufficio competente all' adozione del provvedimento finale, con l' indicazione del nome del responsabile dell' ufficio e dei suoi recapiti;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai **procedimenti amministrativi** e ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive** e l' **acquisizione d' ufficio dei dati** (2 di 5)

- Le amministrazioni pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:
 - ◆ per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all' istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze;
 - ◆ le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
 - ◆ il termine per la conclusione del procedimento;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

- ▶ Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai **procedimenti amministrativi** e ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive** e l' **acquisizione d' ufficio dei dati** (3 di 5)
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:
 - ◆ i procedimenti per i quali il provvedimento dell' amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell' interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso;
 - ◆ gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

- ▶ Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai **procedimenti amministrativi** e ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive** e l' **acquisizione d' ufficio dei dati** (4 di 5)
 - ▶ Le amministrazioni pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:
 - ◆ il link di accesso al servizio *on line*;
 - ◆ le modalità per l' effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
 - ◆ il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai **procedimenti amministrativi** e ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive** e l' **acquisizione d' ufficio dei dati** (5 di 5)

- Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
 - a) i recapiti dell'ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi ;
 - b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati;
 - c) le ulteriori modalità per l'acquisizione d' ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO IV

► Art. 36: Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

- Le amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ex art. 5 Dlgs n. 82/2005.
 - ◆ 1) i **codici IBAN** identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
 - ◆ 2) i **codici identificativi del pagamento** da indicare obbligatoriamente per il versamento.

Decreto Legislativo 33/2013

Capo V

- Obblighi di pubblicazione in settori speciali



Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i **contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

- Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
- È altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'art. 57, co. 6 Dlgs n. 163/2006.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i **contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

- le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 38: Pubblicità dei processi di **pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche** (1 di 2)

- Le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:
 - ◆ i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche;
 - ◆ le linee guida per la valutazione degli investimenti;
 - ◆ le relazioni annuali;
 - ◆ ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione;
 - ◆ le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 38: Pubblicità dei processi di **pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche** (2 di 2)

- Le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:
 - ◆ le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 39: Trasparenza dell' attività di **pianificazione e governo del territorio** (1 di 2)

- Le amministrazioni pubblicano:
 - ◆ a) gli **atti di governo del territorio**, pena l'efficacia;
 - ◆ b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente:
 - gli schemi di provvedimento prima che siano portati all' approvazione;
 - le delibere di adozione o approvazione;
 - i relativi allegati tecnici.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 39: Trasparenza dell' attività di **pianificazione e governo del territorio** (2 di 2)

- Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d' iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell' impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 40: Pubblicazione e accesso alle **informazioni ambientali**

- Ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'art. 2, lettera a), Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo Dlgs.
- Tali informazioni sono raccolte in un'apposita sezione detta “**Informazioni ambientali**”.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 41: Trasparenza del **servizio sanitario nazionale** (1 di 3)

- Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionali, comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all' adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 41: Trasparenza del **servizio sanitario nazionale** (2 di 3)

- Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni concernenti le **procedure di conferimento degli incarichi** di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, compresi i **bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento**. Alla dirigenza sanitaria, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 15.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 41: Trasparenza del **servizio sanitario nazionale** (3 di 3)

- È pubblicato l' **elenco delle strutture sanitarie private accreditate**, gli accordi con esse intercorsi e i requisiti necessari all' accreditamento delle strutture sanitarie.
- Tutti gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 42: Obblighi di pubblicazione concernenti gli **interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente** (1 di 2)

- Le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:
 - a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
 - b) i termini eventualmente fissati per l' esercizio dei poteri straordinari;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO V

► Art. 42: Obblighi di pubblicazione concernenti gli **interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente** (2 di 2)

- Le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:
 - c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
 - d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Decreto Legislativo 33/2013

Capo VI

- Vigilanza sull' attuazione delle disposizioni e sanzioni



CiVIT



Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 43: Il responsabile per la trasparenza (1 di 2)

- In ogni amministrazione, il **Responsabile per la prevenzione della corruzione**:
 - ◆ svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale;
 - ◆ svolge stabilmente un' **attività di controllo** sull' adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all' organo politico, all' organismo indipendente di valutazione, all' Autorità nazionale anticorruzione e all' ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;
 - ◆ provvede all' aggiornamento del Programma triennale;
 - ◆ controlla e assicura la regolare attuazione dell' accesso civico;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 43: Il responsabile per la trasparenza (2 di 2)

- In ogni amministrazione, il **Responsabile per la prevenzione della corruzione**:
 - ◆ [...]
 - ◆ in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio di disciplina.
- I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 44: Compiti degli **Organismi indipendenti di valutazione**

- L' **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale e quelli indicati nel Piano della performance. I dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione della performance.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 45: Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (**CIVIT**) (1 di 2)

► La **CIVIT**:

- ◆ anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, **controlla** l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando **poteri ispettivi**;
- ◆ **controlla** l'operato dei responsabili per la trasparenza;
- ◆ può avvalersi delle banche dati istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi;

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 45: Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (**CIVIT**) (2 di 2)

► La **CIVIT**:

- ◆ in relazione alla loro gravità, **segnala i casi di inadempimento** o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti;
- ◆ controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione dell'amministrazione ex art. 13.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 46: Violazione degli obblighi di trasparenza.

Sanzioni

- L' inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di **responsabilità per danno all' immagine** dell' amministrazione e sono valutati ai fini della performance individuale dei responsabili.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI

► Art. 47: **Sanzioni per casi specifici** (1 di 2)

- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati ex art. 14, (concernenti la situazione patrimoniale complessiva e i compensi del titolare dell'incarico politico) dà luogo a una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro** a carico del responsabile della mancata comunicazione.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – CAPO VI


► Art. 47: **Sanzioni per casi specifici** (2 di 2)

- La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 22, comma 2 dà luogo ad una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro** a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso. Alle suddette sanzioni si applica la disciplina di cui alla legge n. 689/1981.

Decreto Legislativo 33/2013

Capo VII

- Disposizioni finali e transitorie



Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

- ▶ Art. 48: Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
 - ▶ Il Dipartimento per la funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai quali le amministrazioni devono conformarsi.
 - ▶ Gli standard, i modelli e gli schemi sono adottati con **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, sentiti l'Agenzia Italia Digitale e la CiVIT.

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

► Art. 49: Norme transitorie

- L'obbligo di pubblicazione dei dati aggregati ex art. 24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.
- Le sanzioni di cui all'art. 47 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano e comunque dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

► Art. 50: Tutela giurisdizionale

- Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal **codice de processo amministrativo**.

► Art. 51: Invarianza finanziaria

- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

- ▶ Art. 52: Modifiche alla legislazione vigente
 - ▶ Ai fini di un coordinamento testuale, sono apportate modifiche:
 - ◆ alla legge n. 441/1982 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti);
 - ◆ all' art. 12, comma 1, legge n. 241/1990;
 - ◆ all' art. 54, Dlgs n. 82/2005 (*Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni*);
 - ◆ al codice del processo amministrativo.

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

► Nuovo Art. 54 del Codice dell' Amministrazione Digitale

- «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

► Art. 53: Abrogazione espressa di norme primarie (1 di 2)

- ◆ a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ◆ b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- ◆ c) articolo 41 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- ◆ e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- ◆ f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- ◆ g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ◆ h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- ◆ i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- ◆ l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto -legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- ◆ m) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- ◆ n) articolo 8 del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
- ◆ o) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Decreto Legislativo n. 33/2013

CAPO VII

- Art. 53: Abrogazione espressa di norme primarie (2 di 2)
- ▶ p) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 - ▶ q) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
 - ▶ r) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
 - ▶ s) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - ▶ t) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Decreto Legislativo 33/2013

Allegato

► Struttura delle informazioni sui siti istituzionali



Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato

- ▶ Struttura delle informazioni sui siti istituzionali
 - ▶ La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato

- ▶ Organizzazione della sezione (1 di 4)
 - ▶ La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.
 - ▶ L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato

- ▶ Organizzazione della sezione (2 di 4)
 - ▶ A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato

► Organizzazione della sezione (3 di 4)

- ◆ L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto.
- ◆ In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.
- ◆ Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Decreto Legislativo n. 33/2013 – Allegato

► Organizzazione della sezione (4 di 4)

- Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.
- L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Decreto Legislativo n. 33/2013

- **CHI VIGILA?**

- Responsabile alla trasparenza
- OIV (organismi indipendenti di valutazione)
- CIVIT (<http://www.civit.it>)
- Il cittadino

- **SANZIONI?**

- Obbligo pubblicazione: dal 20 aprile 2013
- Sanzioni economiche e dirigenziali: a partire dal 20 ottobre 2013

Sanzioni

LeggiOggi.it Quotidiano giuridico politico economico
Diretto da Avv. Carmelo Giordanella

Cerca **REGISTRATI**
o **ACCEDI**

Amministrativo Civile Penale Lavoro Fisco Commerciale Professioni Tech Flash Varia le Top [Tutti gli Argomenti](#)

Cud Aspi Esodati PA Governo Iva LeggeStabilità RiformaForense Reddito metro EsameAvv.to Condominio Tasse Scuola Mediazione Professioni Lavoro Sanità

circa 14 ore fa Parametri avvocati: dal contributo unificato al compenso unitario forense: <http://LcoiDfwZISzRSH> **NORMATIVA VIGENTE**

AMMINISTRATIVO 28 MAGGIO 2013, 11:56

Trasparenza PA, consulenze esterne: no pubblicazione no liquidazione

Consulenze esterne: è reato liquidare il compenso senza fare pubblicità



Il pubblico funzionario che liquidava un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione della pubblicazione, sul proprio sito web, del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito. Questo è quanto decretato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Molise tramite la sentenza n. 48/2013 depositata il 29 aprile scorso. La Corte infatti, in applicazione, per la prima volta nello scenario giurisprudenziale, dei dettami segnalati dal legislatore all'articolo 1, comma 127 della legge finanziaria 2007 (come variato dall'articolo 3, comma 54, della finanziaria del 2008), ha posto fine al caso giudiziario che aveva come protagonista un **responsabile finanziario** di un comune del molisano responsabile di aver liquidato il compenso a persona esterna, non avendo anticipatamente controllato l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, il quale, effettivamente, al momento del versamento non riportava nessun riferimento al provvedimento di incarico.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

24 4 3

Mi piace in Share Tweet

SEGUI ANCHE SUI SOCIAL NETWORK

Segui @LeggiOggi_it 3.183 follower

Mi piace Piace a Claudio Colaanni, Paolo Porcaro e altre 10.832 persone.

Crea il tuo sito gratis
www.1and1.it/Sito_Web_Gratis
Crea il tuo sito web in 5 minuti! Veloce. Facile. Personalizzabile.

Corsi Web Marketing
www.studiosamo.it
SEO e Social Media Marketing Nuovi Corsi di Maggio 2013!

Montascale in Offerta

<http://www.leggioggi.it/2013/05/28/trasparenza-pa-consulenze-estrene-no-pubblicazione-no-liquidazione/>

Contenuti minimi obbligatori (decreto 33/2013)

esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità'	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c. 1

<http://portepertesulweb.wikispaces.com/5+trasparenza+privacy>

Privacy



Privacy – Informativa trattamento dati

- ▶ Nella sezione “Privacy” devono essere descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili.
- ▶ Si tratta di una informativa da rendere ai sensi del Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Privacy – Informativa trattamento dati

► Tipi di dati trattati:

► Dati di navigazione

- Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti (indirizzi IP, orario richiesta, dati sul sistema operativo dell'utente, ecc.).

► Dati forniti volontariamente dall'utente

- Molti servizi web prevedono l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito che comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. E' necessario visualizzare specifiche informative di sintesi (disclaimer).

Privacy – Informativa trattamento dati

► Tipi di dati trattati:

► Cookie

- Nessun dato personale degli utenti deve essere di proposito acquisito dal sito. Non deve essere fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né debbono essere utilizzati cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookie di sessione (che non debbono venire memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e debbono svanire con la chiusura del browser) deve essere strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non debbono consentire l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'utilizzo di cookie permanenti deve essere strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito. L'eventuale disabilitazione dei cookie sulla postazione utente non deve influenzare in alcun modo l'interazione con il sito.

Privacy – Informativa trattamento dati

► Tipi di dati trattati:

► Diritti degli interessati

- I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 2003 n. 196. Ai sensi del medesimo articolo l'utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Privacy – Informativa trattamento dati

► Art. 13 (Informativa)

- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

Privacy – Informativa trattamento dati

► Titolo III – Sanzioni

Capo I - Violazioni amministrative

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.



**È sempre meglio
informare l'utente!**

Informativa necessaria?

- ▶ l'articolo 18, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” e al comma 4 che «salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali»

Linee guida privacy

- ▶ **Linee guida garante privacy 2 marzo 2011**
 - ▶ Le amministrazioni pubbliche possono mettere in rete atti o documenti contenenti dati personali solo sulla base di una norma di legge e di regolamento che lo preveda e devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza. Rimane fermo il generale divieto di diffondere dati sulla salute.
 - ▶ Contro i rischi di cancellazioni, modifiche, estrapolazioni delle informazioni presenti on line devono essere adottate adeguate misure tecnologiche.

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203>

E per la privacy?

- ▶ **Linee guida garante privacy 2 marzo 2011**
 - ▶ La reperibilità dei documenti deve essere, se possibile, assicurata attraverso motori di ricerca interni al sito della singola amministrazione e limitando l'indicizzazione dei documenti da parte dei motori di ricerca esterni. L'uso di motori di ricerca interni consente infatti di garantire un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici ed evita il rischio di manipolazione e di "decontestualizzazione" dei dati, cioè la estrapolazione arbitraria che rende incontrollabile il loro uso.

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203>

E per la privacy?

- ▶ **Linee guida garante privacy 2 marzo 2011**
 - ▶ I dati devono comunque rimanere disponibili soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni devono individuare congrui limiti temporali oltre i quali i documenti devono essere rimossi.
 - ▶ Contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, devono essere installati software e sistemi di alert che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali al fine di mettere in atto adeguate contromisure.

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203>

Dove intervenire?



Possiamo fare di meglio?


Sei in: [Il Fatto Quotidiano](#) > [Blog di Guido Scorza](#) > [Trasparenza, se...](#)

Trasparenza, se l'Africa lo è più di noi

di Guido Scorza | 14 marzo 2013

Commenti (21)

Più informazioni su: [Accesso agli Atti](#), [Governi](#), [Governo Monti](#), [Italia](#), [Pubblica Amministrazione](#), [Rwanda](#), [Trasparenza](#).



“La presente legge permette al pubblico e ai cittadini di accedere all’informazione detenuta dagli organismi pubblici ed alcuni organismi privati”. Recita così l’articolo uno della [nuova legge rwandese sull’accesso all’informazione](#) appena pubblicata sulla gazzetta ufficiale – disponibile gratuitamente online ed in tre lingue – della piccola Repubblica presidenziale del Rwanda, nel cuore dell’Africa.

“Chiunque ha il **diritto di accedere all’informazione detenuta da ogni organismo pubblico e da alcuni organismi privati**”, continua l’articolo tre della medesima legge.

Qualcosa sta cambiando



Nonostante le resistenze



Thanks to @Gigicogo



That's all Folks!